SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 novembre 1987**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia saranno pubblicati in un'apposita serie speciale che uscirà il martedì e il venerdì nelle ore pomeridiane.

Sempre a partire dalla stessa data i fascicoli della seconda serie speciale, relativa alle Comunità europee, saranno pubblicati nel pomeriggio di lunedì e giovedì.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 29 ottobre 1987, n. 453.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, recante interventi urgenti per Roma, Capitale della Repubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, recante interventi urgenti per Roma, Capitale della Repubblica, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al comune di Roma è concesso un contributo straordinario di lire 30 miliardi a titolo di concorso nelle spese di pianificazione urbanistica e di progettazione, di massima ed esecutiva, del sistema direzionale orientale e delle infrastrutture connesse. Ai fini della rilocalizzazione delle pubbliche amministrazioni, in funzione delle prioritarie esigenze di deconcentramento della circolazione e delle condizioni di infrastrutturazione del sistema direzionale orientale, tali risorse possono anche essere utilizzate per studi unitari da effettuare d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, con il Ministro per i problemi delle aree urbane, sentiti i Ministri interessati».

All'articolo 2:

i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. È trasferito a titolo gratuito al comune di Roma il compendio demaniale sito in Roma costituito dall'ex aeroporto militare di Centocelle, anche al fine di consentire in esso la rilocalizzazione di uffici delle pubbliche amministrazioni, con priorità per le esigenze funzionali del Ministero della difesa, con esclusione dell'area necessaria per il complesso logistico infrastrutturale dell'Aeronautica militare. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tale area è deliminata, d'intesa con il Ministro della difesa, dal comune di Roma, cui fa carico il completamento delle relative opere di urbanizzazione»;

al comma 3, le parole: «un'area idonea che il comune di Roma cederà gratuitamente» *sono sostituite dalle seguenti:* «aree appositamente individuate dal comune medesimo»

All'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per provvedere al prolungamento della linea metropolitana "A", nel tratto Ottaviano-Circonvallazione Cornelia, il comune di Roma è autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti fino all'importo complessivo di lire 550 miliardi, in ragione di lire 400 miliardi nell'anno 1987 e di lire 150 miliardi nell'anno 1988, assistiti dal contributo statale annuo in misura pari al 90 per cento della relativa rata di ammortamento».

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-*bis*. — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione del presente decreto entro il 30 giugno 1988».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 marzo 1987, n. 93, 18 maggio 1987, n. 190, e 18 luglio 1987, n. 283.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 217 del 17 settembre 1987.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 20 novembre 1987.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1497):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) il 17 settembre 1987.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 17 settembre 1987, con pareri delle commissioni I, IV, V e VI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 23 settembre 1987.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 30 settembre 1987; 6, 8, 13 ottobre 1987.

Esaminato in aula e approvato il 15 ottobre 1987.

Senato della Repubblica (atto n. 550):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 16 ottobre 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 20 ottobre 1987.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 20 ottobre 1987.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 22 ottobre 1987.

Esaminato in aula e approvato il 22 ottobre 1987.

87G0666

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1987, n. **454.**

Disposizioni in materia valutaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599, recante misure della legislazione valutaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1987;

Visti i pareri espressi in data 16 settembre 1987 dalle commissioni riunite 2ª e 6ª del Senato della Repubblica ed in data 17 settembre 1987 dalle sommissione permanenti II e III della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1987;

Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

DISCIPLINA VALUTARIA

Titolo I

SOGGETTI ED OGGETTO DELLA DISCIPLINA VALUTARIA

Art. 1.

Residenti e non residenti

1. Ai fini dell'applicazione delle norme valutarie sono considerati residenti:

a) i cittadini italiani con dimora abituale in Italia e le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede effettiva in Italia;

b) i cittadini italiani con dimora abituale all'estero, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;

c) le persone fisiche con dimora abituale in Italia che non hanno la cittadinanza italiana, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;

d) persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede all'estero e sede secondaria in Italia, limitatamente alle attività esercitate in Italia con stabile organizzazione.

2. Ai fini dell'applicazione delle norme valutarie sono considerati non residenti:

a) i cittadini italiani con dimora abituale all'estero;

b) i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate all'estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all'estero in modo non occasionale;

c) le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all'estero, limitatamente alle attività esercitate all'estero con stabile organizzazione;

d) le persone fisiche e giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica per le quali non ricorrono le condizioni previste al comma 1.

3. Le persone fisiche con dimora abituale e iscrizione nell'anagrafe del comune di Campione d'Italia sono considerate residenti limitatamente alle attività svolte nel resto del territorio italiano ai sensi del comma 1.

4. Le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica, che hanno effettiva sede in Campione d'Italia, con decreto del Ministro del commercio con l'estero vengono considerate residenti per le sole attività produttrici di reddito esercitate nel resto del territorio italiano.

5. La dimora si presume abituale quando sono trascorsi due anni dal suo inizio, ferme le possibilità di dimostrazione e di accertamentto per i periodi inferiori.

6. Il regime valutario dei beni e dei diritti conseguiti con i proventi delle attività di cui ai precedenti commi segue i mutamenti di residenza valutaria del loro titolare.

7. Il Ministro del commercio con l'estero indica con decreto gli atti e i documenti ritenuti idonei a comprovare i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dai precedenti commi avuto riguardo anche agli aspetti della doppia residenza valutaria e fatta salva la facoltà degli interessati di produrre altri idonei mezzi di prova.

Art. 2.

Valute estere e lire di conto estero

1. Valute estere sono:

a) i biglietti di banca e di Stato esteri aventi corso legale;

b) i titoli di credito, che servono per effettuare pagamenti, estinguibili in monete aventi corso legale all'estero o in ECU;

c) i titoli di credito di natura obbligazionaria in scadenza entro un termine non superiore a sei mesi, estinguibili all'estero e denominati in monete aventi corso legale all'estero o in ECU;

d) i crediti liquidi ed esigibili derivanti da conti aperti presso le banche od altri intermediari finanziari esinguibili in monete aventi corso legale all'estero o in ECU.

2. Le valute estere di conto valutario ed il termine di cui al comma 1, lettera *c)*, sono determinati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro. Ciascuna valuta estera di conto valutario ha un unico mercato indipendente dal tipo di transazione ed è quotata di diritto presso tutte le borse valori italiane.

3. Lire di conto estero sono le lire liberamente convertibili in valute estere di conto valutario, accreditate in conti aperti a nome di non residenti presso la Banca d'Italia e le banche abilitate nonché presso l'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 3.

Operazioni con l'estero, valutarie e in cambi

1. Operazioni correnti sono le importazioni e le esportazioni di merci, l'acquisto e la rivendita all'estero di merci estere in transito, la cessione di merci allo stato estero, le prestazioni in adempimento di obbligazioni per fornitura di servizi o beni immateriali, per disposizione di pubbliche amministrazioni o per provvedimento giudiziale: sono comprese tra le operazioni correnti tutte le transazioni invisibili di cui all'allegato III al trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 e modificato da ultimo con l'atto unico europeo, ratificato con legge 23 dicembre 1986, n. 909.

2. Investimenti diretti sono gli investimenti effettuati per stabilire o mantenere relazioni durevoli con un'impresa e tali da consentire l'esercizio di un'influenza reale sulla sua gestione, ivi compresi quelli in società capogruppo che controllano direttamente società operative estere ed eccettuati gli investimenti diretti in altri enti o società finanziari.

3. Operazioni di natura finanziaria, oltre agli investimenti diretti in enti o società finanziari, sono le operazioni diverse da quelle definite nei commi 1 e 2.

4. Operazioni valutarie sono quelle relative al trasferimento di valute estere e di lire in esecuzione delle operazioni con l'estero di cui ai precedenti commi.

5. Operazioni in cambi sono quelle relative alla trasformazione di una valuta, compresa la lira, in un'altra a pronti, a termine o con opzione.

Art. 4.

Soggetti abilitati ad effettuare operazioni valutarie e in cambi

1. L'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono istituzionalmente abilitati, sulla base delle competenze attribuite dalle vigenti disposizioni, a operare in cambi in contropartita con residenti e non residenti. La Banca d'Italia effettua anche operazioni valutarie.

2. L'Ufficio italiano dei cambi gestisce le riserve ufficiali in valute estere, eccettuate le disponibilità valutarie della Banca d'Italia per interventi sul mercato dei cambi, per esigenze connesse con gli impegni internazionali e per operazioni ordinarie.

3. La Banca d'Italia può abilitare le aziende di credito e gli istituti di credito speciale, che agiscono in proprio nome e conto, a compiere operazioni valutarie e in cambi in contropartita di residenti e non residenti; l'autorizzazione può essere rilasciata anche per singole categorie di operazioni.

4. La Banca d'Italia può rilasciare a imprese diverse da quelle di cui al comma 3 l'autorizzazione a compiere operazioni in cambi, stabilendone i limiti e le condizioni.

5. Le imprese di cui al comma 4 sono tenute all'obbligo di cui all'art. 8, fatte salve le quantità di valuta di cui la Banca d'Italia consenta la detenzione in relazione a eventuali facoltà di vendita accordate.

6. La Banca d'Italia può sospendere o revocare i provvedimenti di cui ai commi precedenti anche per singole dipendenze. I provvedimenti di abilitazione, autorizzazione, sospensione e revoca sono motivati.

Titolo II

RELAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE CON L'ESTERO

Art. 5.

Libertà nelle relazioni con l'estero

1. Le relazioni economiche e finanziarie con l'estero sono libere, secondo la disciplina delle presenti norme delegate. Resta ferma ogni altra disposizione normativa a contenuto non valutario.

2. I residenti possono tra l'altro:

a) obbligarsi, in conformità alle leggi civili, con i non residenti;

b) ricevere direttamente da non residenti, in Italia e all'estero, biglietti di banca e di Stato esteri e titoli di credito che servono per effettuare pagamenti, estinguibili in valuta o in lire di conto estero;

c) compiere tra loro atti di disposizione contro lire relativamente ad attività o passività sull'estero, eccettuate le valute estere.

3. I non residenti possono tra l'altro:

a) effettuare in Italia pagamenti per l'acquisto di merci e servizi nonché investimenti mediante impiego di valuta estera e di lire o mediante apporto di beni o diritti;

b) trasferire all'estero i redditi dei loro investimenti e i capitali derivanti dalla liquidazione dei medesimi;

c) convertire in una qualsiasi valuta estera di conto valutario le lire di conto estero possedute;

d) riesportare la valuta estera o nazionale importata ed esportare la valuta estera o nazionale derivante dai conti esteri ad essi intestati presso le banche abilitate;

e) offrire prodotti e servizi finanziari, anche avvalendosi del diritto di stabilimento, entro i limiti consentiti dal trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e modificato da ultimo con l'atto unico européo, ratificato con legge 23 dicembre 1986, n. 909, nonché dagli altri trattati e accordi internazionali.

4. Per i prodotti e i servizi finanziari offerti da non residenti il Ministro del commercio con l'estero ed il Ministro del tesoro individuano e disciplinano con decreto interministeriale le categorie di operazioni consentite, i divieti e le eventuali deroghe.

Art. 6.

Monopolio e gestione dei cambi

1. Il monopolio e la gestione dei cambi comportano per i residenti gli obblighi:

a) di versare o cedere le valute estere nei termini previsti dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro;

b) di depositare i titoli e gli altri valori mobiliari esteri presso gli intermediari ammessi, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 10.

2. Il monopolio e la gestione dei cambi comportano per i residenti i divieti:

a) di costituire depositi, esportare o detenere all'estero disponibilità in valuta o in lire;

b) di aprire linee di credito in valuta o in lire in favore dell'estero;

c) di effettuare con contropartite estere operazioni in cambi a termine o con opzione.

3. Le banche abilitate, oltre alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 in quanto applicabili, possono essere tenute a:

a) pareggiare la posizione in cambi;

b) mantenere la posizione netta sull'estero nella condizione o nei limiti prescritti;

c) osservare vincoli alle operazioni di negoziazione in cambi.

4. Le disposizioni alle banche abilitate sono impartite dall'Ufficio italiano dei cambi in conformità alle direttive emanate dal Ministro del commercio con l'estero e dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, ferme restando le competenze di quest'ultima nell'esercizio della funzione di vigilanza bancaria.

5. Il Ministro del commercio con l'estero e il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, con decreto interministeriale, possono introdurre deroghe aventi carattere generale agli obblighi e ai divieti previsti dai precedenti commi, in relazione anche all'attuazione dell'atto unico europeo ratificato con legge 23 dicembre 1986, n. 909, e alla progressiva integrazione monetaria europea.

6. Gli obblighi e i divieti di cui ai commi 1 e 2 possono essere derogati mediante autorizzazioni particolari rilasciate dal Ministro del commercio con l'estero.

Art. 7.

Canalizzazione delle operazioni valutarie e in cambi

1. I trasferimenti valutari dall'estero in Italia e dall'Italia all'estero e le operazioni in cambi sono effettuati, oltre che attraverso l'Ufficio italiano dei cambi, la Banca d'Italia, le banche abilitate o, nei limiti stabiliti, le altre imprese autorizzate, per il tramite dell'Amministrazione postale entro i limiti stabiliti dal Ministro del commercio con l'estero in conformità ai trattati e agli accordi internazionali.

2. I trasferimenti valutari concernenti le amministrazioni dello Stato sono effettuati per il tramite dell'Ufficio italiano dei cambi, su richiesta del Portafoglio dello Stato, ferma restando, per quelle a ordinamento autonomo, la facoltà di ricorrere allo stesso ufficio.

3. Le obbligazioni tra residenti e non residenti possono essere regolate per compensazione, della quale deve essere data successiva, tempestiva comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi attraverso una banca abilitata.

4. L'Ufficio italiano dei cambi disciplina la canalizzazione delle operazione valutarie e in cambi attraverso la Banca d'Italia, le banche abilitate e le altre imprese autorizzate con istruzioni comunicate in tempo utile rispetto alla data di decorrenza delle stesse.

Art. 8.

Versamento o cessione delle valute estere

1. Le valute di conto valutario acquisite da residenti possono, a scelta di questi ultimi, essere versate nei termini di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, in appositi conti valutari a essi intestati, presso la Banca d'Italia o le banche abilitate, ovvero essere cedute contro lire alle medesime. La cessione può essere effettuata anche in contropartita con le altre imprese autorizzate.

2. Le valute estere non comprese tra quelle di conto valutario devono essere sempre cedute ai soggetti di cui al comma 1. Per il tramite della Banca d'Italia e delle banche abilitate è poi eseguita l'ulteriore trasformazione in valute di conto valutario.

3. I titoli di credito che sono valute estere in base al disposto dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, sono esclusi dall'obbligo di cui ai precedenti commi se costituiti in deposito prima del raggiungimento del termine di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, e ivi mantenuti fino alla loro effettiva scadenza.

4. Il Ministro del commercio con l'estero può rilasciare, anche per categorie predeterminate di operazioni o di operatori o per importi determinati, deroghe particolari al versamento obbligatorio delle valute estere, all'accreditamento delle medesime in conti diversi da quelli valutari, disciplinandone l'utilizzazione, nonché autorizzare atti di disposizione di valute estere tra residenti.

Art. 9.

Utilizzazione delle valute estere accreditate in conti valutari

1. Le valute estere accreditate nei conti valutari possono essere utilizzate dal titolare per effettuare trasferimenti all'estero o a favore di residenti quando consentiti dalle norme valutarie, ovvero per ottenerne la conversione in lire o in altre valute estere di conto valutario.

2. L'utilizzazione ha luogo nei termini stabiliti con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

3. In caso di mancata utilizzazione entro i termini di cui al comma 2, l'Ufficio italiano dei cambi procede all'acquisto della valuta al minor cambio fra quelli risultanti dalla chiusura delle borse valori di Milano e di Roma tra il giorno di accreditamento e quello di acquisto.

Art. 10.

Deposito dei valori mobiliari esteri

1. I residenti devono depositare i titoli emessi o estinguibili all'estero e ogni altro valore mobiliare emesso o estinguibile all'estero presso la Banca d'Italia, le banche abilitate o presso la Monte titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, nei termini stabiliti con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. I depositari possono affidare, sotto la propria responsabilità, i titoli o i valori a banche estere o a istituti esteri con funzioni analoghe a quelle della Monte titoli S.p.a., a nome proprio e per conto degli aventi diritto, secondo gli usi o le convenzioni di deposito.

Art. 11.

Esportazione e trasferimento di mezzi di pagamento da parte di residenti

1. I residenti possono esportare biglietti di banca e di Stato esteri o italiani, nonché titoli di credito che servono per effettuare pagamenti, estinguibili in valuta estera o in lire, con le modalità e nei limiti quantitativi da stabilirsi con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto degli accordi internazionali e dei diritti fondamentali dei cittadini con particolare riguardo alle libertà di circolazione e soggiorno, di cura, di lavoro, di istruzione e di cultura.

2. I residenti possono consegnare in Italia direttamente a non residenti titoli di credito che servono per effettuare pagamenti, secondo le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con decreto i pagamenti che i residenti possono effettuare a non residenti in lire non convertibili in valuta estera.

Art. 12.

Trasferimenti valutari soggetti a particolari cautele

1. I trasferimenti valutari relativi ai compensi di mediazione a favore di non residenti sono ammessi soltanto quando la mediazione sia conforme agli usi commerciali locali, compatibile con l'equilibrio generale del contratto principale, strumentale e contestuale rispetto al medesimo, non nasconda trasferimenti a favore di soggetti residenti, non sia contraria agli interessi economici italiani.

2. I residenti interessati devono dichiarare, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del commercio con l'estero, l'inesistenza di cause ostative al trasferimento dei compensi di mediazione di cui al comma 1.

Art. 13.

Interventi temporanei in caso di tensioni valutarie

1. Per assicurare la stabilità della lira sul mercato dei cambi o per contrastare effetti dannosi all'equilibrio della bilancia dei pagamenti possono essere disposti:

a) nei confronti delle banche abilitate, vincoli alle operazioni di provvista o di impiego in valuta estera e in lire di conto estero che interessano la loro gestione valutaria;

b) nei confronti degli operatori residenti, il divieto di prorogare o di estinguere, anche per compensazione volontaria, qualsiasi obbligazione in via anticipata o posticipata rispetto ai termini di regolamento concordati tra le parti prima dell'emanazione del divieto o di convenire, per obbligazioni relative a operazioni correnti, termini di pagamento non consuetudinari nei rapporti negoziali;

c) nei confronti sempre degli operatori residenti, il ricorso all'obbligo del parziale o totale finanziamento all'estero o in valuta in Italia a fronte di pagamenti per operazioni correnti e di introiti per operazioni correnti con pagamento posticipato, degli investimenti diretti all'estero o delle operazioni di natura finanziaria all'estero.

2. Possono altresì essere disposte, in relazione agli obiettivi di cui al comma 1 o comunque in presenza di tensioni valutarie, eccezioni o limitazioni nei confronti dei residenti per:

a) l'acquisto, a titolo oneroso, di valori mobiliari emessi da non residenti;

b) la concessione di prestiti a non residenti;

c) l'acquisto, a titolo oneroso, di diritti su beni immobili siti al di fuori del territorio della Repubblica.

3. In caso di eccessivo afflusso di capitali possono essere disposte eccezioni o limitazioni nei confronti dei residenti, per:

a) la vendita a non residenti di valori mobiliari emessi da residenti;

b) l'assunzione di passività verso non residenti, escluse quelle collegate alla fornitura di merci e servizi;

c) la vendita a non residenti di diritti su beni immobili siti nel territorio della Repubblica;

d) la misura degli interessi su conti passivi intestati a non residenti.

4. Il Ministro del commercio con l'estero e il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, dispongono i vincoli, i divieti e gli obblighi, di cui al comma 1, con decreto interministeriale motivato che deve recare il termine della loro scadenza, indicando per l'obbligo del finanziamento di cui al comma 1, lettera *c)*, la misura e le categorie di operazioni cui si applica. Il decreto può essere reiterato se persistono le condizioni che ne hanno determinato l'emanazione.

5. Le eccezioni e le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 sono disposte con decreto motivato del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, sentiti la Banca d'Italia e, ove non ricorrano particolari ragioni di urgenza, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Il decreto indica il termine di scadenza delle misure adottate e i criteri e le modalità per verificarne il puntuale adempimento da parte dei soggetti interessati. Il decreto può essere reiterato se, alla scadenza, permangono le condizioni che ne hanno determinato l'emanazione.

6. I vincoli, i divieti, gli obblighi, le eccezioni e le limitazioni di cui al presente articolo possono essere derogati mediante autorizzazioni particolari rilasciate dal Ministro del commercio con l'estero.

Art. 14.

Clausole di salvaguardia CEE

1. È fatta salva, in caso di difficoltà, di minaccia grave di difficoltà o di crisi improvvisa della bilancia dei pagamenti, la possibilità di ricorso, nei termini e nei limiti previsti dall'art. 13, all'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui agli articoli 108 e 109 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e modificato, da ultimo, con l'atto unico europeo ratificato con legge 23 dicembre 1986, n. 909.

2. È parimenti fatta salva, in caso di movimenti di capitale che provochino turbative nel funzionamento dei mercati dei capitali, la possibilità di ricorso all'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui all'art. 73 del trattato indicato nel comma 1 e delle altre che fossero previste nelle direttive comunitarie per dare efficacia, nei termini e nei limiti previsti, a una politica monetaria comune.

Art. 15.

Commercio dell'oro greggio

1. L'Ufficio italiano dei cambi è istituzionalmente abilitato, secondo le attuali competenze, ad acquistare e vendere oro.

2. La Banca d'Italia può liberamente negoziare oro greggio all'estero, nell'ambito della gestione delle riserve e con i limiti ad esse applicabili.

3. Il Ministro del commercio con l'estero autorizza i residenti, dandone comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, all'acquisto all'estero di oro greggio in lingotti, verghe, pani, polvere o rottami da destinare alla produzione di beni in Italia e alla vendita all'estero di oro greggio.

4. I residenti, autorizzati ad acquistare all'estero a norma dei commi precedenti e ad importare oro greggio, possono cederlo ad altri residenti quando i cessionari intendono utilizzarlo per la produzione di beni in Italia. I titolari autorizzati e i cessionari possono affidare in lavorazione ad altri residenti l'oro importato.

Art. 16.

Importazione ed esportazione di merci

1. Sono libere l'importazione e l'esportazione di merci nel rispetto delle norme valutarie di cui al presente decreto.

2. Restano ferme tutte le disposizioni normative di contenuto non valutario riguardanti l'importazione e l'esportazione di merci.

3. Ai fini di semplificazione, snellimento e razionalizzazione delle procedure amministrative le limitazioni e le deroghe previste dalle disposizioni normative di cui al comma 2 sono adottate dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri interessati.

4. I divieti, le limitazioni e gli obblighi di cui al presente articolo possono essere derogati mediante autorizzazioni particolari rilasciate dal Ministro del commercio con l'estero e utilizzabili direttamente presso gli uffici doganali.

Titolo III

PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI VALUTARI, VERIFICHE E SANZIONI

Art. 17.

Provvedimenti di portata generale

1. I provvedimenti degli organi valutari aventi portata generale sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applicano il giorno della pubblicazione o nel termine successivo stabilito dai provvedimenti stessi.

2. L'Ufficio italiano dei cambi, sulla base delle direttive impartite dal Ministro del commercio con l'estero, quando necessario di concerto con il Ministro del tesoro, precisa con circolari, che non possono introdurre nuove limitazioni, le modalità di attuazione dei provvedimenti valutari di portata generale per assicurarne la corretta e uniforme applicazione. Le circolari sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 18.

Sospensione delle quotazioni delle valute di conto valutario

1. Il Ministro del tesoro può disporre, per esigenze di politica economica o monetaria, la temporanea sospensione della quotazione contro lire di una o più valute di conto valutario. La temporanea sospensione può altresì essere disposta allo scopo di prevenire o limitare disfunzioni sul mercato dei cambi; il provvedimento è adottato dal Ministro del tesoro che, per i casi di urgente necessità, può conferire apposita delega alla Banca d'Italia.

2. Il Ministro del tesoro stabilisce le modalità per la rilevazione delle quotazioni in tutti i casi di sospensione delle negoziazioni di borsa.

3. I provvedimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 hanno efficacia immediata, indipendentemente dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 19.

Provvedimenti di portata particolare

1. Le autorizzazioni valutarie particolari possono disporre condizioni e limiti e prevedere procedure e modalità intese a consentire la verifica del puntuale rispetto delle limitazioni poste alle deroghe accordate.

2. I provvedimenti che rilasciano o negano autorizzazioni particolari sono motivati quando non rientrano nei casi o non rispondono alle condizioni e ai criteri predeterminati con decreto del Ministro del commercio con l'estero per derogare alle limitazioni ed alle eccezioni previste; le revoche di autorizzazioni particolari sono sempre motivate.

3. Il Ministro del commercio con l'estero determina, con decreto, le categorie di operazioni per le quali la richiesta di autorizzazione si ha per accolta una volta trascorsi inutilmente i termini prescritti per l'emanazione del provvedimento richiesto.

4. Il Ministro del commercio con l'estero o il Ministro del tesoro, secondo le rispettive competenze, possono delegare l'Ufficio italiano dei cambi, la Banca d'Italia, la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), al rilascio di autorizzazioni valutarie particolari, determinando i casi e le condizioni per derogare alle limitazioni e alle eccezioni previste.

Art. 20.

Verifiche sulle operazioni con l'estero, valutarie e in cambi

1. La Banca d'Italia e le banche abilitate verificano la regolarità delle operazioni con l'estero, valutarie e in cambi nelle quali intervengono, sospendono quelle per le quali possono darsi ragioni di irregolarità e ne comunicano i motivi agli interessati; ne danno altresì contestuale comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi per i chiarimenti o i provvedimenti di competenza. Compete altresì all'Ufficio italiano dei cambi la valutazione e definizione degli eventuali casi controversi relativi ai trasferimenti di cui all'art. 12.

2. Il Ministro del commercio con l'estero con decreto può disporre, per categorie di operazioni, che le verifiche di cui al comma 1 avvengano per campione. Gli interessati devono in ogni caso dichiarare la conformità delle operazioni alle norme valutarie.

Art. 21.

Informazioni valutarie per finalità conoscitive e statistiche

1. L'Ufficio italiano dei cambi, per finalità conoscitive e statistiche in materia di rapporti economici e finanziari con l'estero può chiedere alle banche abilitate, alle imprese autorizzate e, in base a direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ad operatori e ad altri soggetti interessati, l'invio anche periodico e per campione, di informazioni e dati concernenti la gestione valutaria e le operazioni con l'estero, valutarie e in cambi nelle quali sono a qualsiasi titolo intervenuti.

2. Le informazioni e i dati raccolti sono prontamente elaborati per banca, classi di operazioni e operatori senza indicazione dei nominativi degli operatori medesimi e quindi inseriti in archivi ai quali la Banca d'Italia può accedere limitatamente alle esigenze correlate all'esercizio dei suoi compiti istituzionali.

3. Le informazioni e i dati sono coperti dal segreto d'ufficio fino a quando non sono pubblicati; sono comunque forniti al Ministro del tesoro, anche al fine della comunicazione semestrale al Parlamento dei movimenti valutari e, su richiesta, al Ministro del commercio con l'estero.

4. Elaborati statistici, approntati aggregando i dati di almeno tre soggetti segnalanti ed escludendo riferimenti a singoli operatori, possono altresì essere forniti dall'Ufficio italiano dei cambi all'Istituto centrale di statistica, ad organismi pubblici nazionali ed internazionali, alle banche abilitate, nonché, verso corrispettivo, ad enti di ricerca e ad altri operatori.

Art. 22.

1. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, e all'art. 7, la violazione delle disposizioni dirette alle banche abilitate previste dall'art. 6, comma 3, dall'art. 12 e dall'art. 20, la violazione dei vincoli di cui all'art. 13, comma 1, lettera *a)*, concernenti le banche abilitate, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13, commi 1, lettere *b)* e *c)*, 2 e 3 e agli articoli 15 e 16 sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie stabilite in misura proporzionale al valore della valuta dei beni e diritti oggetto della violazione:

a) dal 5% fino al 20% del valore quando questo non supera i 15 milioni;

b) dal 15% al 30% del valore quando questo supera i 15 milioni ma non i 40 milioni;

c) dal 25% fino al 40% del valore quando questo supera i 40 milioni ma non i 75 milioni;

d) dal 50% fino al 70% del valore quando questo supera i 75 milioni.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal comma 1, possono essere aumentate sino a un importo pari al profitto conseguito dall'illecito; in ogni caso non devono superare il quintuplo del valore della valuta, dei beni o dei diritti oggetto della violazione.

3. Per le fattispecie di cui all'art. 6, commi 1 e 2, all'art. 7, all'art. 13, commi 1, lettere *b)* e *c)*, 2 e 3, ed all'art. 15, il tentativo è equiparato alla consumazione.

4. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, che si applicano alle violazioni che non costituiscono reato valutario secondo le vigenti disposizioni, ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Art. 23.

Criteri di determinazione delle sanzioni

1. Il Ministro del tesoro determina, con decreto, la sanzione amministrativa pecuniaria, tenendo conto della gravità della violazione, della natura dolosa o colposa della condotta illecita, dei motivi che l'hanno determinata, della personalità dell'autore e delle sue condizioni economiche, dell'eventuale recidiva, dell'opera svolta dall'autore per l'eliminazione o l'attenuazione degli effetti provocati dalla condotta illecita. Si applicano gli articoli da 2 a 9, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Le sanzioni amministrative si applicano ai fatti commessi quando le norme valutarie violate erano in vigore, anche se le norme medesime sono state successivamente modificate in senso più sfavorevole all'autore della violazione.

3. Il valore della valuta dei beni o diritti è computato con riferimento alla data della violazione.

4. Il Ministro del tesoro, quando gli elementi di valutazione di cui al comma 1 giustificano la riduzione delle sanzioni pecuniarie prescritte, può infliggere all'autore il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria non eccedente il 25 per cento del valore della sanzione applicabile.

Art. 24.

Prescrizione delle sanzioni

1. Il diritto dello Stato alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e alla confisca dei beni oggetto delle violazioni valutarie si prescrive, salvo interruzione o sospensione, in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione o è cessata l'attività diretta a commetterla nell'ipotesi di tentativo. Se la violazione si realizza attraverso una condotta permanente, la prescrizione decorre dal giorno di cessazione della permanenza.

Titolo IV

DISPOSIZIONI PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI VALUTARIE E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA VALUTARIA.

Art. 25.

Competenze dell'Ufficio italiano dei cambi nell'accertamento delle violazioni valutarie

1. L'Ufficio italiano dei cambi vigila sull'osservanza delle norme valutarie e, al fine di prevenire e accertare violazioni delle norme stesse, provvede ad effettuare:

a) controlli successivi per campione sui dati e sulle attestazioni forniti dagli operatori alle banche abilitate;

b) verifiche dei dati concernenti la gestione valutaria delle banche abilitate e di quelli relativi ad operazioni delle altre imprese autorizzate;

c) ispezioni presso aziende di credito e istituti di credito speciali, nonché presso altri soggetti, presso i quali si abbia ragione di ritenere che esista documentazione rilevante, in luoghi diversi dalle dimore private. Nei riguardi dei soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi può procedere ad ispezioni direttamente o per mezzo del servizio vigilanza della Banca d'Italia.

2. Informazioni e dati relativi a infrazioni valutarie anche in via di accertamento, raggruppati per operatore, possono essere inseriti nel sistema informativo valutario dell'Ufficio italiano dei cambi nei limiti stabiliti dall'Ufficio medesimo. Tali dati, se non riguardano reati valutari, non devono essere conservati per più di cinque anni e possono essere forniti su richiesta, oltre che all'autorità giudiziaria, al Ministero del tesoro, al Ministero delle finanze e al Ministero del commercio con l'estero.

3. L'Ufficio italiano dei cambi, nell'esercizio delle funzioni di sua competenza, può richiedere la collaborazione della Guardia di finanza. Può avvalersi anche della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

4. Tutti coloro che esercitano funzioni di vigilanza valutaria ai sensi delle presenti norme delegate rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 26.

Altri organi di accertamento delle violazioni valutarie

1. Il nucleo speciale di polizia valutaria, che è posto alle dirette dipendenze del comando generale della Guardia di finanza, esercita gli stessi poteri e facoltà riconosciuti ai funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi nello svolgimento dell'attività ispettiva in materia valutaria.

2. La Guardia di finanza nell'accertamento delle violazioni valutarie esercita i poteri che le sono attribuiti in materia finanziaria dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e dalle leggi tributarie.

3. I funzionari dell'amministrazione doganale e postale accertano le violazioni valutarie in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni.

Art. 27.

Coordinamento ispettivo in materia valutaria

1. Il servizio ispettorato dell'Ufficio italiano dei cambi, il servizio vigilanza della Banca d'Italia e il nucleo speciale di polizia valutaria coordinano i loro interventi sulla base di un piano annuale concertato tra l'Ufficio italiano dei cambi, la Banca d'Italia e il nucleo speciale di polizia valutaria, volto a evitare la sovrapposizione di interventi e a precisare gli obiettivi di accertamento da perseguire.

Art. 28.

Atti di contestazione delle violazioni valutarie

1. I pubblici ufficiali, addetti all'accertamento delle violazioni di norme valutarie, redigono processo verbale dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

2. Con il processo verbale di cui al comma 1, ovvero con separato atto, vengono contestate le violazioni delle norme valutarie punibili con sanzioni amministrative. Nel medesimo atto vengono indicati per ogni singolo illecito la somma da versare allo Stato, le modalità e i termini per il suo versamento, nonché gli altri eventuali adempimenti per la definizione del procedimento sanzionatorio secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge 26 settembre 1986, n. 599.

3. L'atto di contestazione delle violazioni di norme valutarie punibili con sanzioni amministrative deve essere consegnato immediatamente all'interessato. Quando la consegna immediata non è possibile, l'atto di contestazione deve essere notificato secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per i soggetti nei cui confronti è stata omessa la notificazione nei termini prescritti dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. I processi verbali di cui al comma 1 e gli atti di contestazione delle violazioni di norme valutarie sono trasmessi all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 29.

Obbligo di esibizione e sequestro amministrativo

1. I pubblici ufficiali, addetti all'accertamento delle violazioni di norme valutarie, possono:

a) richiedere l'esibizione di libri contabili, documenti e corrispondenza;

b) procedere al sequestro di valute estere, valori mobiliari italiani ed esteri, lire e oro greggio, quando costituiscono oggetto di violazione delle norme valutarie.

2. Quando si è proceduto al sequestro gli interessati possono proporre opposizione all'Ufficio italiano dei cambi, secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. I valori sequestrati ai sensi del comma 1, lettera *b)*, devono essere restituiti agli aventi diritto quando:

a) l'atto di contestazione dell'infrazione non è notificato entro i termini indicati nel precedente art. 28, comma 3;

b) non sono devoluti allo Stato;

c) non sono prelevati in pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie;

d) è deceduto l'autore della violazione;

e) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei all'illecito.

4. Quando, non essendo conosciuto l'autore dei fatti accertati, non e possibile la contestazione delle violazioni delle norme valutarie, i valori sequestrati ai sensi del comma 1, lettera *b)*, diventano di proprietà dello Stato dopo cinque anni dalla data del sequestro, salvo che gli aventi diritto non provino di essere estranei all'illecito.

Art. 30.

Adempimenti dell'Ufficio italiano dei cambi

1. Chi non si avvale della facoltà prevista dall'art. 9 della legge 26 settembre 1986, n. 599, può presentare scritti difensivi e documenti all'Ufficio italiano dei cambi nonché chiedere di essere sentito dallo stesso Ufficio, entro il termine di novanta giorni, prorogabile fino a un massimo di centottanta giorni, dalla data di ricezione dell'atto di contestazione.

2. Nei successivi centottanta giorni, l'Ufficio italiano dei cambi rimette gli atti al Ministro del tesoro, unitamente a una relazione illustrativa, e ne dà comunicazione agli interessati. L'inosservanza di tale termine o l'omessa comunicazione agli interessati comportano l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le infrazioni contestate.

3. Quando si è proceduto a sequestro, il termine di cui al comma 1 non è prorogabile e quello di cui al comma 2 è ridotto a trenta giorni.

Art. 31.

Provvedimento di irrogazione delle sanzioni

1. Il Ministro del tesoro, udito il parere di una commissione composta di cinque membri nominati per un triennio dal Ministro stesso di concerto con quelli del commercio con l'estero, delle finanze e di grazia e giustizia, determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, precisandone modalità e termini secondo quanto previsto dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Il Ministro del tesoro ha facoltà di delegare il provvedimento di irrogazione delle sanzioni a un Sottosegretario o a un dirigente generale.

3. Con il decreto di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria è disposta la confisca amministrativa dei valori sequestrati secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il decreto di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere emesso nel termine perentorio di centottanta giorni dalla ricezione degli atti da parte dell'Ufficio italiano dei cambi.

5. La mancata emanazione del provvedimento nel termine indicato comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le infrazioni contestate.

6. Contro il decreto di ingiunzione al pagamento può essere proposta opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione ovvero, quando questa è stata commessa all'estero, del luogo in cui è stata accertata, entro i termini previsti dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il giudizio davanti al pretore è regolato dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Resta ferma la competenza, prevista dall'art. 7 del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, delle intendenze di finanza all'esecuzione dei decreti del Ministro del tesoro relativi a violazioni di norme valutarie, secondo la procedura prescritta dal testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32.

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni delle norme di cui ai titoli I, II e III entrano in vigore il 1° ottobre 1988.

2. Il Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro emana e comunica al Parlamento:

a) i decreti attuativi delle disposizioni di cui ai richiamati titoli entro novanta giorni dalla data di pubblicazione delle presenti norme delegate;

b) i decreti di revisione delle disposizioni valutarie non legislative a carattere precettivo, attuativo e di esecuzione, nonché di quelle connesse, concernenti il commercio con l'estero ovvero l'importazione e il commercio interno di oro greggio, entro un anno dalla data di pubblicazione delle presenti norme delegate.

3. Le norme delegate di cui al titolo IV entrano in vigore il trentesimo giorno dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applicano con effetto retroattivo, anche per quanto riguarda le cose sequestrate ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 380, alle violazioni di norme valutarie, che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative accertate prima di tale data, sempreché il relativo procedimento non risulti alla data medesima concluso con provvedimento divenuto definitivo. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di dette norme delegate non si applicano i termini perentori di cui agli articoli 28, 30 e 31.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUGGIERO, *Ministro del commercio con l'estero*

AMATO, *Ministro del tesoro*

GAVA, *Ministro delle finanze*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 39

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

Il testo dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599 (revisione della legislazione valutaria) è il seguente:

«Art. 1. — Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del commercio con l'estero di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia, disposizioni aventi valore di legge intese a riordinare la legislazione valutaria vigente e ad apportarvi le modifiche opportune o necessarie in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero. Eccezioni e limitazioni potranno essere stabilite con decreti dei Ministri competenti secondo le norme vigenti e saranno dirette a perseguire finalità di politica monetaria ovvero a contrastare effetti dannosi all'equilibrio della bilancia dei pagamenti, nel rispetto degli accordi internazionali e dei diritti fondamentali dei cittadini, con particolare riguardo alle libertà di circolazione e soggiorno, cura, lavoro, cultura. Saranno fatti salvi il monopolio dei cambi e i poteri delle altre autorità valutarie secondo le norme vigenti. Saranno comunque vietati trasferimenti valutari relativi ai pagamenti dei compensi di mediazione quando questi non siano conformi agli usi commerciali o non siano compatibili con l'equilibrio generale del contratto principale, ovvero quando la mediazione non sia strumentale e contestuale rispetto al contratto principale o contrasti con gli interessi dell'economia nazionale o nasconda trasferimenti a favore di soggetti residenti;

b) elencazione specifica nelle norme delegate delle limitazioni che richiedono prestazioni a carattere patrimoniale. Tali limitazioni potranno essere disposte solo con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro;

c) espressa previsione nelle norme delegate delle materie da disciplinare con i decreti ministeriali di cui alla lettera *a)* e non con circolare ministeriale;

d) determinazione con decreto ministeriale dei casi e delle condizioni per eventuali autorizzazioni — da adottarsi con provvedimenti delle autorità valutarie cui spetta la competenza secondo le norme vigenti — in deroga alle limitazioni ed eccezioni previste;

e) revisione della disciplina relativa alla importazione di oro greggio per uso industriale e produttivo finalizzata alla semplificazione degli adempimenti amministrativi degli operatori autorizzati, fermo restando il monopolio previsto dalle vigenti disposizioni Il commercio tra residenti dell'oro greggio importato sarà ammesso solo per finalità produttive;

f) maggiore chiarezza e conoscibilità della normativa valutaria e garanzia d'informazione nei confronti degli interessati. A tal fine saranno individuati modalità e termini per una revisione delle disposizioni valutarie non legislative a carattere precettivo, attuativo e di esecuzione e di quelle, connesse, concernenti le materie del commercio con l'estero o relative all'importazione di oro greggio ed al commercio interno dell'oro greggio importato;

g) obbligo di comunicazione al Parlamento dei decreti ministeriali, delle disposizioni di cui alla lettera *f)* e delle notizie relative ai movimenti valutari alla fine di ogni semestre di riferimento;

h) previsione che l'Ufficio italiano dei cambi disciplini, mediante istruzione alle banche agenti di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, la materia attinente alla gestione del monopolio dei cambi e che l'osservanza delle disposizioni stesse sia garantita da sanzioni di carattere amministrativo; previsione che le informazioni di interesse valutario, raggruppate per operatore, affluiscano, nei limiti fissati dall'Ufficio italiano dei cambi, al sistema informativo valutario operante presso il predetto Ufficio; previsione che le amministrazioni statali, ferma restando per quelle ad ordinamento autonomo la facoltà di ricorrere allo stesso Ufficio, effettuino le operazioni con l'estero per il tramite dell'Ufficio stesso;

i) previsione di norme dirette al coordinamento dell'attività in materia valutaria del servizio vigilanza della Banca d'Italia, del servizio ispettorato dell'Ufficio italiano dei cambi, del nucleo speciale di polizia valutaria;

l) semplificazione e snellimento delle procedure amministrative tali da facilitare la partecipazione della produzione italiana al commercio internazionale. Sarà previsto, in particolare, l'istituto del silenzio assenso; ed inoltre la sostituzione di verifiche e altri adempimenti procedurali con responsabili dichiarazioni rilasciate dagli operatori interessati, salva la possibilità di verifiche successive. A questo fine saranno dettate norme per l'accertamento a campione;

m) riordinamento e razionalizzazione in conformità ai principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, del procedimento relativo all'accertamento degli illeciti valutari ed alla irrogazione delle sanzioni amministrative. Saranno, in particolare, dettate norme sulle prescrizioni del diritto dello Stato alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, noché sull'applicazione di misure cautelari nel procedimento stesso;

n) previsione di nuove disposizioni, sempre in conformità ai principi di cui alla citata legge 24 novembre 1981, n. 689, per la irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie nei casi di violazione delle discipline del commercio con l'estero connesse con la materia valutaria e di violazione delle norme sull'importazione dell'oro greggio e sul commercio tra residenti dell'oro greggio importato;

o) specifica indicazione, anche con riferimento all'elemento psicologico, dei tipi di illecito amministrativo valutario, stabilendosi in relazione a ciascuno di essi la misura delle sanzioni amministrative entro il limite massimo previsto dalle vigenti norme, tenuto conto dell'elemento psicologico, dell'importanza dell'interesse pubblico tutelato e della gravità del danno cagionato dalla sua lesione.

2. Le disposizioni legislative delegate di cui al precedente comma 1 sono adottate con uno o più decreti, previo parere, da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le quali indicano specificamente le eventuali disposizioni che non ritengono corrispondenti alla legge di delega.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e con le modalità nello stesso comma indicate, un testo unico delle norme di legge in materia valutaria, apportando alle stesse le modificazioni eventualmente necessarie ai fini di coordinamento ed elencando le norme eventualmente abrogate.

4. Per lo studio e la risoluzione dei problemi concernenti la revisione, ai sensi del presente articolo, della normativa in materia valutaria anche di carattere non legislativo, è istituita presso il Ministero del commercio con l'estero un'apposita commissione composta da due rappresentanti del Ministero stesso, uno dei quali con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante della Banca d'Italia e da uno dell'Ufficio italiano dei cambi, nonché da tre esperti designati rispettivamente dal Ministro del commercio con l'estero, dal Ministro del tesoro e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La commissione sarà integrata con un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia per l'esame dei problemi di competenza. Le funzioni di segreteria saranno espletate da due funzionari del Ministero del commercio con l'estero e da uno dell'Ufficio italiano dei cambi».

Note all'art. 3, nonché agli articoli 5, 6 e 14:

— La legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concerne: «Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a)* Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; *b)* Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; *c)* Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee».

— La legge 23 dicembre 1986, n. 909, concerne: «Ratifica ed esecuzione dell'atto unico europeo, aperto alla firma a Lussemburgo il 17 febbraio 1986, con atto finale e dichiarazioni ad esso allegate».

Nota all'art. 10:

La legge 15 giugno 1986, n. 289, concerne: «Disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la "Monte Titoli S.p.a."».

Note all'art. 23:

— Il testo degli articoli da 2 a 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è il seguente:

«Art. 2 *(Capacità di intendere e di volere).* — Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto».

«Art. 3 *(Elemento soggettivo).* — Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa».

«Art. 4 *(Cause di esclusione della responsabilità).* — Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine».

«Art. 5 *(Concorso di persone).* — Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge».

«Art. 6 *(Solidarietà).* — Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione».

«Art. 7 *(Non trasmissibilità dell'obbligazione).* — L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi».

«Art. 8 *(Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative).* — Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato».

— Il testo del primo comma dell'art. 9 della sopra citata legge n. 689/1981 è il seguente:

«Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale».

Si tenga presente che i commi penultimo e ultimo dell'art. 8 sono stati aggiunti dall'art. 1-*sexies* del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11.

Nota all'art. 26:

La legge 7 gennaio 1929, n. 4, concerne: «Norme penali per la repressione delle violazioni finanziarie».

Note all'art. 28:

— Il testo dell'art. 9 della legge 26 settembre 1986, n. 599 (per il titolo si veda la nota alle premesse), è il seguente:

«Art. 9. — 1. Agli illeciti valutari non si applicano le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti se l'autore entro centoventi giorni dalla data in cui riceve il processo verbale di accertamento, versa all'erario dello Stato la somma di cui al successivo comma 2, ed inoltre provvede, entro un anno dalla data stessa, ai seguenti ulteriori adempimenti relativi ai beni costituenti oggetto di ciascun illecito contestato, ove ne ricorrano i presupposti nel momento in cui riceve il processo verbale di accertamento:

a) a cedere all'Ufficio italiano dei cambi le disponibilità in valuta estera accreditabile nei conti valutari sulla base del minor corso ufficiale del cambio accertato tra ricezione del verbale di accertamento e la effettiva cessione;

b) a rendersi cessionario senza corrispettivo dei beni, diversi dalla valuta estera, posseduti in Italia tramite l'interposizione di soggetti non residenti;

c) a vendere contro valuta estera accreditabile nei conti valutari i beni diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti e dalle disponibilità in lire possedute direttamente in Italia e a cedere la valuta ricavata in conformità a quanto previsto nella lettera *a)*.

2. La somma da versare è pari al 5 per cento del valore dei beni che costituiscono oggetto dell'illecito quando il valore stesso non superi i 15 milioni di lire; al 15 per cento del valore quando esso superi i 15 milioni ma non i 40 milioni di lire; al 25 per cento del valore quando esso superi i 40 milioni ma non i 75 milioni di lire; al 50 per cento del valore quando esso superi i 75 milioni di lire.

3. Fermo restando quanto prescritto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511, il Ministro del tesoro determina con proprio decreto le modalità di versamento delle somme di cui al precedente comma 2.

4. I documenti comprovanti gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi, entro centoventi giorni dalla loro effettuazione, all'Ufficio italiano dei cambi che, accertata l'osservanza degli adempimenti medesimi, dichiara estinto l'illecito valutario amministrativo e dispone l'immediata restituzione delle cose oggetto di sequestro a chi prova di averne diritto.

5. Nel processo verbale di accertamento è quantificato per ogni singolo illecito l'ammontare della somma da versare all'erario dello Stato e sono indicati gli altri adempimenti necessari per la definizione del procedimento sanzionatorio.

6. La facoltà di definizione del procedimento sanzionatorio amministrativo disciplinata dal presente articolo non è esercitabile da chi della stessa facoltà si sia già avvalso per altro illecito valutario, il cui verbale di accertamento sia stato dall'interessato ricevuto entro i trecentosessantacinque giorni precedenti la ricezione del verbale di accertamento concernente l'illecito per cui si procede.

7. Agli illeciti valutari diversi da quelli di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 2 della presente legge continua altresì ad applicarsi l'articolo 8 del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito in legge dalla legge 2 giugno 1939, n. 739».

— Il testo dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è il seguente:

«Art. 14 *(Contestazione e notificazione)*. — La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto».

Nota all'art. 29:

Il testo dell'art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è il seguente:

«Art. 19 *(Sequestro)*. — Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro».

Nota all'art. 30:

Per il testo dell'art. 9 della legge n. 599/1986 v. note all'art. 28.

Note all'art. 31:

— Il testo dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è il seguente:

«Art. 18 *(Ordinanza-ingiunzione)*. — Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa».

— Il testo del comma 3 dell'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è il seguente:

«Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento».

— Il testo dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è il seguente:

«Art. 22 *(Opposizione all'ordinanza-ingiunzione)*. — Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il pretore adito.

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.

Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il pretore, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile».

— Il testo dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è il seguente.

«Art. 23 *(Giudizio di opposizione)*. — Il pretore, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'articolo 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.

Se il ricorso è tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 313 del codice di procedura civile.

L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

Se alla prima udienza l'opponenete o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il pretore, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.

Nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

Appena terminata l'istruttoria il pretore invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il pretore, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il pretore può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.

Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Con la sentenza il pretore può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta.

Il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione».

— Il testo dell'art. 7 del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739 (Norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie), è il seguente:

«Art. 7. — Qualora la pena pecuniaria non sia soddisfatta nei modi preveduti dal secondo comma dell'articolo precedente, la riscossione ha luogo a cura dell'intendente di finanza competente per territorio.

Il decreto del Ministro per gli scambi e per le valute che infligge la pena pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo.

L'esecuzione ha luogo con l'osservanza del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639».

Si segnala che il Ministero per gli scambi e per le valute, menzionato nel sopra citato articolo, fu soppresso con R.D. 2 giugno 1944, n. 150. Con successivo D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1944, n. 310, mediante il quale fu provveduto alla ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero tra il Ministero del tesoro e quello del commercio con l'estero, le attribuzioni della Direzione generale delle valute, furono assegnate al Ministero del tesoro. In seguito, con D.M. 2 settembre 1946 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 25 novembre 1946), le attribuzioni della detta Direzione generale delle valute del soppresso Ministero per gli scambi e per la valute, furono assegnate al Ministero del commercio con l'estero. In forza dall'art. 2 del suddetto decreto ministeriale, peraltro, restarono di competenza del Ministero del tesoro i servizi relativi ai prestiti obbligazionari emessi all'estero, ai finanziamenti ed alle partecipazioni estere in Italia, alle commesse statali, alle autorizzazioni di assegnazioni di divise per i fabbisogni delle pubbliche amministrazioni, al contenzioso valutario ed alla commissione consultiva per le infrazioni valutarie di cui al presente decreto.

— Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, concerne: «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato».

Nota all'art. 32:

Il testo dell'art. 3 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 380 (Norme per l'accertamento delle trasgressioni in materia valutaria e di scambi con l'estero), è il seguente:

«Art. 3. — A richiesta dei pubblici ufficiali menzionati nel precedente art. 2, le banche, i banchieri, i cambiavalute, gli enti e le ditte hanno l'obbligo di fornire ogni necessaria informazione e di esibire i propri registri, libri, documenti e corrispondenza.

Gli incaricati alle ispezioni possono procedere, ove occorra, al temporaneo sequestro dei libri, delle scritture e documenti anzidetti.

Essi possono altresì procedere al sequestro dei titoli, delle valute, delle monete, delle merci e dei valori per cui risultino essere state violate le vigenti norme. Il sequestro può essere del pari effettuato a garanzia delle pene pecuniarie applicabili nei casi in cui le risultanze dei controlli si presentino particolarmente gravi.

Delle ispezioni eseguite, dei fatti accertati, delle dichiarazioni rese dagli interessati e degli eventuali sequestri operati deve essere redatto processo verbale dal pubblico ufficiale procedente. Gli interessati debbono essere invitati a firmare il processo verbale ed hanno in ogni caso diritto di averne copia.

Le disposizioni precedenti non escludono l'esercizio, anche ai fini della vigilanza per la difesa valutaria, di tutti i poteri di polizia spettanti alla pubblica sicurezza e alla regia guardia di finanza, specialmente in materia tributaria.

In correlazione coi propri compiti di servizio e nella sfera delle loro attribuzioni, i funzionari delle amministrazioni doganale e postale concorrono alla vigilanza per la difesa valutaria e provvedono con processo verbale all'accertamento delle infrazioni rilevate, nonché all'eventuale sequestro di valori e di merci.

Tutti coloro che per le attribuzioni loro conferite da questo decreto vengano a conoscenza di notizie, informazioni o dati emergenti dall'attività ispettiva dei pubblici ufficiali di cui all'art. 2, sono vincolati al segreto d'ufficio».

87G0667

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 22 ottobre 1987, n. 455.

Omologazione, quale unità tecnica indipendente, del tipo di motore destinato ad equipaggiare macchine agricole o macchine operatrici semoventi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 53 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'art. 7 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, che ha previsto l'omologazione delle unità tecniche indipendenti destinate ad essere montate su veicoli per costituirne parti integranti;

Visti i propri decreti 3 maggio 1983 e 4 maggio 1983, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 20 maggio 1983, che hanno dettato le norme per le procedure omologative delle macchine agricole;

Visto il proprio decreto 14 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'8 luglio 1985, che ha dettato norme tecnico-funzionali per l'immissione in circolazione delle macchine operatrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1981, nonché il proprio decreto 5 agosto 1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 settembre 1974, che hanno recepito rispettivamente le direttive comunitarie n. 77/537/CEE e n. 72/306/CEE relative alla determinazione delle emissioni inquinanti prodotte da motori ad accensione spontanea destinati ad equipaggiare rispettivamente trattrici agricole ed autoveicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961, n. 1841, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 19 giugno 1962, con il quale viene reso esecutivo l'accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di approvazione ed al riconoscimento reciproco delle approvazioni degli accessori e parti di veicoli a motore, firmato a Ginevra il 20 marzo 1958;

Decreta:

Art. 1.

1. Le fabbriche costruttrici di motori ad accensione spontanea destinati ad equipaggiare macchine agricole o macchine operatrici semoventi possono richiedere direttamente o tramite il proprio mandatario l'omologazione del tipo di motore quale unità tecnica indipendente, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, per il conseguimento dell'omologazione nazionale di macchine agricole o di macchine operatrici.

Art. 2.

1. L'omologazione del tipo di motore ha luogo a seguito visite e prove intese ad accertare le prestazioni del motore (potenza, coppia e consumo specifico in funzione del numero di giri al minuto), seguendo le specifiche fornite dal costruttore del motore.

2. Nel corso delle prove viene effettuato anche il rilevamento delle emissioni inquinanti.

Art. 3.

1. Il rilevamento delle prestazioni del motore deve essere effettuato secondo le prescrizioni dell'allegato 1 alla direttiva comunitaria n. 80/1269/CEE del 16 dicembre 1980, recepita con decreto ministeriale 12 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 6 ottobre 1981.

2. Nel corso delle verifiche, ed a richiesta del costruttore o del suo mandatario, può essere effettuato anche l'accertamento della potenza massima effettiva del motore eseguito secondo le modalità previste nell'art. 239 del regolameno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

Art. 4.

1. Il rilevamento delle emissioni inquinanti prodotte dal motore deve essere eseguito, a richiesta dell'interessato, in conformità alle prescrizioni tecniche della direttiva n. 77/537/CEE ovvero n. 72/306/CEE, relative alle trattrici agricole ovvero agli autoveicoli, recepite rispettivamente con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e con il decreto ministeriale 5 agosto 1974, citati nelle premesse.

2. È consentito in alternativa effettuare il rilevamento delle emissioni inquinanti secondo le prescrizioni del regolamento ECE n. 24 e successivi aggiornamenti.

Art. 5.

1. Le prove debbono essere eseguite presso gli enti ed i centri indicati nel decreto ministeriale 3 maggio 1983 citato nelle premesse.

Art. 6.

1. A seguito dell'esito favorevole delle verifiche indicate nei precedenti articoli 3 e 4 viene rilasciato dalla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione il certificato di omologazione del motore quale unità tecnica indipendente.

2. Per ogni esemplare di motore prodotto in conformità al tipo omologato, il costruttore o il suo mandatario rilascia la dichiarazione di conformità prevista dall'art. 53 del testo unico citato nelle premesse.

Art. 7.

1. Ai fini indicati nell'art. 1 possono essere riconosciuti validi gli accertamenti dei valori di potenza, coppia e consumo effettuati da altro Stato secondo le prescrizioni della direttiva comunitaria n. 80/1269/CEE nonché le

verifiche delle emissioni inquinanti analogamente effettuate secondo la prescrizione delle direttive n. 77/537/CEE o n. 72/306/CEE o del regolamento ECE n. 24 e successivi aggiornamenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 22 ottobre 1987

Il Ministro: MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

87G0665

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 27 luglio 1987.

Discipline fondamentali di insegnamento relativo ai vari settori di specializzazione della Scuola archeologica italiana di Atene per il triennio 1988-1990.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 8, quarto comma, della legge 16 marzo 1987, n. 118;

Visto l'art. 12 della precitata legge;

Vista la proposta formulata dal direttore della Scuola archeologica italiana di Atene in data 24 giugno 1987;

Decreta:

Art. 1.

Le discipline fondamentali di insegnamento relative ai settori di specializzazione attivi nella Scuola archeologica italiana in Atene per il triennio 1988-1990 sono così individuate:

a) archeologia e storia dell'arte greca e romana;
b) archeologia e antichità egee;
c) numismatica greca e romana;
d) storia dell'architettura antica;
e) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi.

Art. 2.

I professori di ruolo di prima fascia possono presentare domanda per l'insegnamento delle suddette discipline, corredata dalla documentazione scientifica e didattica svolta nelle specifiche materie di insegnamento, al comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Entro i trenta giorni successivi, il comitato di settore per i beni archeologici formulerà terne per ciascuna disciplina fra i professori che abbiano presentato domanda, entro le quali il direttore della Scuola proporrà la nomina dei docenti. L'incarico sarà disposto dal Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e avrà durata triennale.

Roma, addì 27 luglio 1987

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
GULLOTTI

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

87A9580

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 ottobre 1987.

Fissazione del termine di scadenza dell'incarico di consulente del servizio opere pubbliche di emergenza, affidato con ordinanza n. 527/FPC/ZA del 9 aprile 1985. (Ordinanza n. 1230/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista l'ordinanza n. 527/FPC/ZA del 9 aprile 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 12 aprile 1985, con la quale è stato affidato all'avvocato dello Stato dott. Egidio Scolpini l'incarico di consulente del Servizio opere pubbliche di emergenza, per la soluzione dei problemi di ordine legale relativi alla realizzazione dei programmi straordinari di opere pubbliche nell'area flegrea;

Considerato che con la fine dell'esercizio finanziario viene ad esaurirsi l'esigenza di disporre di detta consulenza, per l'avvio ad ultimazione del programma costruttivo di Monteruscello;

Ravvisata la necessità di far cessare il predetto incarico al 31 dicembre 1987;

Dispone:

Articolo unico

La scadenza dell'incarico affidato con ordinanza n. 527/FPC/ZA del 9 aprile 1985 all'avvocato dello Stato dott. Egidio Scolpini, è fissata al 31 dicembre 1987.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1987

Il Ministro: GASPARI

87A9745

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

L'ordine del giorno della prima seduta comune della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, già convocata per giovedì 12 novembre 1987, alle ore 10, con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 24 settembre 1987, è così modificato:

votazione per l'elezione di due componenti del Consiglio superiore della magistratura.

87A9865

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'agenzia consolare di seconda categoria in Azul (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Maria Domenica Pizzolante in Vitale, agente consolare onorario in Azul (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente i Partidos di Azul, Las Flores e General Belgrano, oltre ai generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani e dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

c) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, sinistri stradali o aerei;

d) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

e) rinnovo di passaporti nazionali dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in La Plata;

f) autenticazione di firme, redazione di atti di notorietà, rilascio di procure speciali riguardanti le persone fisiche, con l'esclusione degli atti per i quali la legge richiede la forma dell'atto pubblico e limitatamente ai connazionali residenti nella circoscrizione dell'agenzia consolare;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalla competenza del suddetto titolare sono esercitate dal consolato generale d'Italia in La Plata.

Roma, addì 12 ottobre 1987

Il Ministro: ANDREOTTI

87A9626

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'agenzia consolare di seconda categoria in Mercedes (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Armando Infanti, agente consolare onorario in Mercedes (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente i «Partidos» di Mercedes, Alvear, Canuelas, Las Heras, Lobos, Monte, Navarro, Roque Perez e Saladillo, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani e dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

c) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, sinistri stradali o aerei;

d) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

e) rinnovo di passaporti nazionali dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in La Plata;

f) autenticazione di firme, redazione di atti di notorietà, rilascio di procure speciali riguardanti le persone fisiche, con l'esclusione degli atti per i quali la legge richiede la forma dell'atto pubblico e limitatamente ai connazionali residenti nella circoscrizione;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalla competenza del suddetto titolare sono esercitate dal consolato generale d'Italia in La Plata.

Roma, addì 12 ottobre 1987

Il Ministro: ANDREOTTI

87A9627

Soppressione delle agenzie consolari di seconda categoria in Folkestone (Gran Bretagna) e Milford Haven (Gran Bretagna). Istituzione di una agenzia consolare di seconda categoria in Maidstone (Gran Bretagna) e determinazione della relativa circoscrizione territoriale.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di seconda categoria in Folkestone (Gran Bretagna) è soppressa.

Art. 2.

L'agenzia consolare di seconda categoria in Milford Haven (Gran Bretagna) è soppressa.

Art. 3.

È istituita in Maidstone (Gran Bretagna) un'agenzia consolare di seconda categoria, alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Londra e con la seguente circoscrizione territoriale: le contee di Kent ed East Sussex.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 16 giugno 1987

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1987
Registro n. 3 Esteri, foglio n. 62

87A9628

Autorizzazione al Governo della Repubblica democratica di Somalia ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1987, registro n. 15 Esteri, foglio n. 125, il Governo della Repubblica democratica di Somalia è stato autorizzato ad acquistare la proprietà immobiliare sita in Roma, via delle Alpi Apuane, 11, da destinare a residenza del console generale della Repubblica democratica di Somalia in Roma.

87A9624

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile, per le azioni coraggiose sottoindicate:

Perito industriale dei vigili del fuoco Fulvio De Horatiis, il 13 marzo 1984 in Roma. — Si distingueva nel coordinare brillantemente le squadre dei soccorritori e compiva, a rischio della propria incolumità, le azioni più significative, contribuendo alla risoluzione di una difficile situazione, determinata da un folle omicida asserragliatosi al piano superiore di un edificio scolastico, ove teneva in ostaggio una scolaresca.

Guardia giurata Luciano Monieri e guardia giurata Paolo Fugatti, il 2 giugno 1984 in Trento. — Guardia giurata in servizio di zona, notata un'autovettura in fiamme, non esitava ad intervenire prontamente, insieme ad un altro collega, riuscendo a trarre in salvo i tre occupanti del mezzo che in seguito ad un incidende stradale erano stati catapultati all'esterno.

Vigile urbano Mario Pancot, l'11 marzo 1985 in Vittorio Veneto (Treviso). — Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava a tuffarsi nelle acque di un fiume per soccorrere una donna in procinto di annegare, riuscendo a trarla in salvo dopo aver lottato contro l'impetuosa corrente.

Vigile del fuoco Antonio Masucci, il 21 novembre 1983 in Lucca. — Vigile del fuoco libero dal servizio, non esitava ad inseguire — unitamente ad altro generoso — un attentatore che aveva esploso un colpo d'arma da fuoco all'indirizzo di un giornalista. Il suo contributo si rivelava, poi, determinante ai fini dell'identificazione e dell'arresto del terrorista.

Aldo Villani, il 21 novembre 1983 in Lucca. — Non esitava ad inseguire — unitamente ad altro generoso — un attentatore che aveva esploso un colpo d'arma da fuoco all'indirizzo di un giornalista. Il suo contributo si rivelava, poi, determinante ai fini dell'identificazione e dell'arresto del terrorista.

Rosario Anzaldi, il 4 luglio 1984 in Mazara del Vallo (Trapani). — Non esitava ad intervenire per fermare l'azione di cinque individui che, all'interno di una stazione ferroviaria, avevano aggredito e percosso un capo tecnico F.S. Ingaggiata con i malviventi una violenta colluttazione, riusciva, insieme ai poliziotti accorsi sul posto, ad immobilizzarli.

Vigile del fuoco Pietro Parrino, il 13 luglio 1984 in Contrada Montagna di Caltagirone (Catania). — Vigile del fuoco in servizio, non esitava a calarsi in un pozzo per trarre in salvo due malcapitati ed un agente di pubblica sicurezza che aveva cercato invano di recar loro soccorso, salvandoli da sicura asfissia.

Vigile del fuoco Eugenio Rossetti, il 30 luglio 1984 in Altino (Chieti). — Vigile del fuoco, libero dal servizio, nel prodigarsi per domare un incendio, senza esitazione si lanciava tra le fiamme per trarre in salvo un uomo che vi era rimasto imprigionato.

Assistente di polizia Giovanni Lombardo, il 7 agosto 1985 in Ventotene (Latina). — Informato che un gruppo di naufraghi si era rifugiato su alcuni scogli a causa delle avverse condizioni meteomarine, immediatamente organizzava una squadra di soccorso, con il cui aiuto provvedeva a fornire i più urgenti generi di conforto e traeva in salvo i malcapitati.

Gabriele Appicelli, Umberto Matrone, Luigi Aiello, finanziere Gerardo Donnarumma e finanziere Domenico Giustra, il 7 agosto 1985 in Ventotene (Latina). — Informato del pericolo che correva un gruppo di naufraghi, che si era rifugiato su alcuni scogli a causa delle avverse condizioni meteomarine, senza esitazione, si prodigava, con l'aiuto di altri volontari, nell'opera di soccorso dei malcapitati, che venivano in tal modo posti in salvo.

Finanziere Antonio Sarcinella, il 21 agosto 1985 in Marina di Lesina (Foggia). — Finanziere, libero dal servizio, avvistata in acqua una donna in difficoltà, non esitava a raggiungerla, traendola in salvo a riva, ove le praticava la respirazione artificiale.

Vice brigadiere dei carabinieri Maurizio Montalto e carabiniere Marco Moncalvo, il 20 novembre 1985 in Santa Teresa di Gallura (Sassari). — Informato che all'interno di un'abitazione si era sviluppato un incendio, sia pur libero dal servizio, insieme ad un altro volontario, senza esitazione si apriva un varco tra le fiamme al fine di asportare una bombola di gas che minacciava di esplodere e si prodigava sino al completo spegnimento dell'incendio.

87A9286

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 18 agosto 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Tipografica Pompei*, con sede in Pompei (Napoli) e stabilimento di Pompei (Napoli):

periodo: dal 2 ottobre 1983 al 26 marzo 1984;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1982: dal 1° ottobre 1981;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Calzaturificio Calbi*, con sede in Mercogliano (Avellino) e stabilimento di Mercogliano (Avellino):

periodo: dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dall'8 novembre 1985;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Mistrall*, con sede in Ogliastro Cilento (Salerno) e stabilimento di Ogliastro Cilento (Salerno):

periodo: dal 17 marzo 1986 al 21 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 3 agosto 1983: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Mistrall*, con sede in Ogliastro Cilento (Salerno) e stabilimento di Ogliastro Cilento (Salerno):

periodo: dal 22 settembre 1986 al 22 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 3 agosto 1983: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Calzaturificio Manuela*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli):

periodo: dal 13 ottobre 1986 al 13 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 15 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Calzaturificio Manuela*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli):

periodo: dal 14 aprile 1987 all'11 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 15 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Manifattura del Matese*, con sede in Napoli e stabilimento di Piedimonte del Matese (Caserta):

periodo: dal 16 marzo 1987 al 19 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 18 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Calzaturificio Francesco Valori*, con sede in Caserta e stabilimenti di Casoria (Napoli):
periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
prima concessione: 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Corderia Napoletana*, con sede in S. Anastasia (Napoli) e stabilimenti di S. Anastasia (Napoli):
periodo: dal 31 marzo 1986 al 28 settembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985: dal 1° aprile 1984;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Corderia Napoletana*, con sede in S. Anastasia (Napoli) e stabilimenti di S. Anastasia (Napoli):
periodo: dal 29 settembre 1986 al 29 marzo 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985: dal 1° aprile 1984;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 agosto 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna società limitatamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio mense:

1) *S.p.a. Socama mense*, con sede in Torino ed unità mensa presso Fiat auto, stabilimenti di Chivasso (Torino) e Verrone (Vercelli) e sede centrale di Torino:
periodo: dal 5 ottobre 1981 al 2 maggio 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 novembre 1982: dal 6 ottobre 1980;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Socama mense*, con sede in Torino ed unità mensa presso Fiat auto, stabilimenti di Chivasso (Torino) e Verrone (Vercelli) e sede centrale di Torino:
periodo: dal 3 maggio 1982 al 7 novembre 1982;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 novembre 1982: dal 6 ottobre 1980;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Socama mense*, con sede in Torino ed unità mensa presso Fiat auto, stabilimenti di Chivasso (Torino) e Verrone (Vercelli) e sede centrale di Torino:
periodo: dall'8 novembre 1982 all'8 maggio 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 novembre 1982: dal 6 ottobre 1980;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Socama mense*, con sede in Torino ed unità mensa presso Fiat auto, stabilimenti di Chivasso (Torino) e Verrone (Vercelli) e sede centrale di Torino:
periodo: dal 9 maggio 1983 al 6 novembre 1983;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 novembre 1982: dal 6 ottobre 1980;
pagamento diretto: no.

5) *S.p.a. Socama mense*, con sede in Torino ed unità mensa presso Fiat auto, stabilimenti di Chivasso (Torino) e Verrone (Vercelli) e sede centrale di Torino:
periodo: dal 7 novembre 1983 al 6 maggio 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 novembre 1982: dal 6 ottobre 1980;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. Socama mense*, con sede in Torino ed unità mensa presso Fiat auto, stabilimenti di Chivasso (Torino) e Verrone (Vercelli) e sede centrale di Torino:
periodo: dal 7 maggio 1984 al 4 novembre 1984;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 novembre 1982: dal 6 ottobre 1980;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. Socama mense*, con sede in Torino ed unità mensa presso Fiat auto, stabilimenti di Chivasso (Torino) e Verrone (Vercelli) e sede centrale di Torino:
periodo: dal 5 novembre 1984 al 30 dicembre 1984.
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 novembre 1982: dal 6 ottobre 1980;
pagamento diretto: no.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 agosto 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati:

1) Area industriale comune di Manfredonia (Foggia). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nei lavori di completamento del nuovo porto industriale, resisi disponibili dal 7 maggio 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:
proroga da trentatre a trentanove mesi;
delibera CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto 9 novembre 1984.

2) Crisi occupazionale area comune di S. Severo (Foggia). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel completamento dei lavori delle condotte irrigue, di cui ai progetti 14/131 e 569 in Capitanata, sospesi dal 1° settembre 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:
proroga da ventiquattro a trenta mesi;
delibera CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto 15 luglio 1985.

3) Crisi occupazionale area comune di S. Severo (Foggia). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel completamento dei lavori delle condotte irrigue, di cui ai progetti 14/131 e 569 in Capitanata, sospesi dal 1° settembre 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:
proroga da trenta a trentatre mesi;
delibera CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto 15 luglio 1985.

4) Crisi occupazionale area comune di S. Severo (Foggia). — Lavoratori occupati in imprese impegnate nel completamento delle condotte irrigue di cui al progetto 568 in Capitanata, lavoratori resisi disponibili dall'11 giugno 1986 od entro sei mesi dalla predetta data:
concessione primi sei mesi;
delibera CIPI 6 agosto 1987.

5) Crisi occupazionale area comune di S. Severo (Foggia). — Lavoratori occupati in imprese impegnate nel completamento delle condotte irrigue di cui al progetto 568 in Capitanata, lavoratori resisi disponibili dall'11 giugno 1986 od entro sei mesi dalla predetta data:
proroga da sei a dodici mesi;
delibera CIPI 6 agosto 1987.

6) Crisi occupazionale area comune di Valenzano (Bari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di opere pubbliche, sospesi dal 5 novembre 1983 od entro sei mesi dalla predetta data:
proroga da trentanove a quarantacinque mesi;
delibera CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto 27 dicembre 1984.

7) Crisi occupazionale area comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione della rete irrigua e di bonifica della Valle del Vomano - P.S. 23/318 II lotto, resisi disponibili dal 17 novembre 1986 od entro sei mesi dalla predetta data:
concessione primi sei mesi;
delibera CIPI 6 agosto 1987.

8) Crisi occupazionale area comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione della rete irrigua e di bonifica della Valle del Vomano - P.S. 23/318 II lotto, resisi disponibili dal 17 novembre 1986 od entro sei mesi dalla predetta data:
proroga da sei a dodici mesi;
delibera CIPI 6 agosto 1987.

9) Crisi occupazionale area comuni di Cancello Arnone e Villa Literno (Caserta). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «costruzione svincolo a livelli sfalsati tra la strada statale n. 264 e la strada provinciale Cancello Arnone-Villa Literno (Caserta)» appaltata dall'ANAS, lavoratori resisi disponibili dal 6 febbraio 1986 od entro dodici mesi da tale data:
concessione primi sei mesi;
delibera CIPI 6 agosto 1987.

10) Crisi occupazionale area comuni di Cancello Arnone e Villa Literno (Caserta) — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «costruzione svincolo a livelli sfalsati tra la strada statale n. 264 e la strada provinciale Cancello Arnone-Villa Literno (Caserta)» appaltata dall'ANAS, lavoratori resisi disponibili dal 6 febbraio 1986 od entro dodici mesi da tale data:
proroga da sei a dodici mesi;
delibera CIPI 6 agosto 1987.

11) Crisi occupazionale area comuni di Cancello Arnone e Villa Literno (Caserta). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «costruzione svincolo a livelli sfalsati tra la strada statale n. 264 e la strada provinciale Cancello Arnone-Villa Literno (Caserta)» appaltata dall'ANAS, lavoratori resisi disponibili dal 6 febbraio 1986 od entro dodici mesi da tale data:
proroga da dodici a diciotto mesi;
delibera CIPI 6 agosto 1987.

12) Crisi occupazionale area comune di Salerno. — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nella realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale, lotto F per 164 alloggi in località S. Eustacchio e lotto D per 336 alloggi in località Matierno, finanziati con fondi della legge n. 219/81 per conto del comune di Salerno e resisi disponibili dal 4 marzo 1985 od entro dodici mesi da tale data:
proroga da ventiquattro a trenta mesi;
delibera CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto 8 agosto 1985.

13) Crisi occupazionale area industriale comune di Senise (Potenza). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella predetta area nei lavori di realizzazione dell'impianto di autosollevamento di acque per uso irriguo, resisi disponibili dal 1° dicembre 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:
proroga da ventiquattro a trenta mesi;
delibera CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto 2 novembre 1985.

14) Crisi occupazionale area industriale comune di Senise (Potenza). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella predetta area nei lavori di realizzazione dell'impianto di autosollevamento di acque per uso irriguo, resisi disponibili dal 1° dicembre 1984 od entro dodici mesi dalla predetta data:
proroga da trenta a trentatre mesi;
delibera CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto 2 novembre 1985.

15) Crisi occupazionale area industriale comuni di Stigliano, S. Mauro Forte, Ferrandina (Matera), Neopoli e S. Arcangelo (Potenza). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle predette aree nella realizzazione dell'approvvigionamento idrico degli abitati serviti dagli acquedotti dell'Agri e del Frida, resisi disponibili dal 17 settembre 1984 od entro dodici mesi da tale data:
proroga da ventiquattro a trenta mesi;
delibera CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto 2 novembre 1985.

16) Crisi occupazionale area industriale comuni di Stigliano, S. Mauro Forte, Ferrandina (Matera), Neopoli e S. Arcangelo (Potenza). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle predette aree nella realizzazione dell'approvvigionamento idrico degli abitati serviti dagli acquedotti dell'Agri e del Frida, resisi disponibili dal 17 settembre 1984 od entro dodici mesi da tale data:
proroga da trenta a trentatre mesi;
delibera CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto 2 novembre 1985.

17) Area comuni di Valsinni (Matera) e Senise (Potenza). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nelle opere relative alla condotta del Sinni, sospesi dal 3 settembre 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:
proroga da ventiquattro a trenta mesi;
delibera CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto 25 luglio 1985.

18) Area comuni di Valsinni (Matera) e Senise (Potenza). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nelle opere relative alla condotta del Sinni, sospesi dal 3 settembre 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:
proroga da trenta a trentatre mesi;
delibera CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto 25 luglio 1985.

19) Crisi occupazionale provincia di Potenza. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione del nuovo itinerario stradale SS/93 Melfi-Potenza, 5° lotto, 1° stralcio, finanziati dall'ANAS, resisi disponibili dal 1° ottobre 1986 od entro sei mesi dalla predetta data:
concessione primi sei mesi;
delibera CIPI 6 agosto 1987.

20) Area industriale di Ragusa. — Lavoratori dipendenti da imprese operanti nei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC, resisi disponibili dal 15 dicembre 1977 od entro tre mesi dalla predetta data:
proroga da centocinque a centoundici mesi;
delibera CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto 25 gennaio 1978.

21) Crisi occupazionale aree comuni di Bivona ed Alessandria della Rocca (Agrigento). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nei lavori di costruzione della diga Castello sul fiume Megazzolo, resisi disponibili dal 21 novembre 1983 od entro tre mesi da tale data:
proroga da ventiquattro a trenta mesi;
delibera CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto 15 luglio 1985.

22) Area industriale di Gela (Caltanissetta). — Lavoratori dipendenti da imprese operanti in lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC, resisi disponibili dal 15 dicembre 1977 od entro tre mesi dalla predetta data:
proroga da centocinque a centoundici mesi;
delibera CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto 25 gennaio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 agosto 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati:

1) Crisi occupazionale area comune di S. Severo (Foggia). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nel completamento delle condotte irrigue di cui ai progetti 14/131 e 569 in Capitanata, resisi disponibili dall'11 novembre 1985 od entro sei mesi dalla predetta data:
proroga da diciotto a ventiquattro mesi;
delibera CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto 11 dicembre 1986.

2) Crisi occupazionale area comune di Milazzo (Messina). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione della Raffineria Milazzo, resisi disponibili dal 1° luglio 1985 od entro sei mesi dalla predetta data:
proroga da sei a dodici mesi;
delibera CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto 11 dicembre 1986.

3) Crisi occupazionale area comune di Milazzo (Messina). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione della Raffineria Milazzo, resisi disponibili dal 1° luglio 1985 od entro sei mesi dalla predetta data:
proroga da dodici a diciotto mesi;
delibera CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto 11 dicembre 1986.

4) Crisi occupazionale area comune di Milazzo (Messina). - Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione della Raffineria Milazzo, resisi disponibili dal 1° luglio 1985 od entro sei mesi dalla predetta data:
proroga da diciotto a ventiquattro mesi;
delibera CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto 11 dicembre 1986.

5) Area del comune di Partinico (Palermo). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione della rete irrigua a valle del serbatoio Poma sul fiume Jato, 3° lotto, 2° stralcio, P.S. 23/390, per conto dell'ESA su concessione della ex Casmez, resisi disponibili dal 1° aprile 1986 od entro sei mesi da tale data:
proroga da sei a dodici mesi;
delibera CIPI 13 giugno 1987;
primo decreto 3 luglio 1987.

6) Area del comune di Partinico (Palermo). - Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione della rete irrigua a valle del serbatoio Poma sul fiume Jato, 3° lotto, 2° stralcio, P.S. 23/390, per conto dell'ESA su concessione della ex Casmez, resisi disponibili dal 1° aprile 1986 od entro sei mesi da tale data:
proroga da dodici a diciotto mesi;
delibera CIPI 13 giugno 1987;
primo decreto 3 luglio 1987.

7) Crisi occupazionale dell'area dei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione del «serbatoio di Campolattaro - prog. PS 29/20» finanziato dalla ex Casmez, resisi disponibili dal 6 ottobre 1986 od entro dodici mesi da tale data:
proroga da sei a dodici mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 5 giugno 1987.

8) Area di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Lavoratori dipendenti dal Consorzio Co.Gi.Tau. operante per il completamento dei lavori relativi al porto, resisi disponibili dal 1° agosto 1984 od entro tre mesi dalla predetta data:
proroga da trenta a trentatre mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 25 gennaio 1985.

9) Crisi occupazionale area comune San Pietro di Caridà (Reggio Calabria). — Lavoratori occupati presso imprese impegnate nella realizzazione della diga sul fiume Metramo in località Castagnara - progetto speciale 26/3008, resisi disponibili dal 15 ottobre 1985 od entro sei mesi dalla predetta data:
proroga da diciotto a ventiquattro mesi;
delibera CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto 11 dicembre 1986.

10) Crisi occupazionale dell'area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dello stabilimento SIR, sospesi dal 21 gennaio 1978 od entro tre mesi da tale data:
proroga da centoundici a centodiciassette mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 17 maggio 1979.

11) Crisi occupazionale dell'area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento degli stabilimenti SIR, sospesi dal 29 ottobre 1977 od entro tre mesi dalla predetta data:
proroga da centoundici a centodiciassette mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 29 dicembre 1977.

12) Crisi occupazionale dell'area della provincia di Caserta, comuni di Capua, S. Tammaro e Marcianise. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del progetto PS3/147.B resisi disponibili dal 13 ottobre 1986 od entro dodici mesi da tale data:
proroga da sei a dodici mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 5 giugno 1987.

13) Crisi occupazionale area comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa di Briano, Frignano Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori di immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 2 gennaio 1985 od entro tre mesi dalla predetta data:
proroga da trenta a trentatre mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 16 luglio 1985.

14) Crisi occupazionale area industriale di Acerra (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° dicembre 1977 od entro tre mesi dalla predetta data:
proroga da centoundici a centodiciassette mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 25 gennaio 1978.

15) Area comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII, sospesi dal 17 dicembre 1984 od entro tre mesi dalla predetta data:
proroga da trenta a trentatre mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 15 luglio 1985.

16) Crisi occupazionale area comune di Pozzuoli (Napoli). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione di 600 alloggi per i senzatetto a causa del bradisismo, urbanizzazione primaria di 600 alloggi; edilizia scolastica ed urbanizzazione impianti sportivi e centro commerciale in località Monteruscello-Pozzuoli, finanziato dalla protezione civile, legge n. 748/83, resisi disponibili dal 2 ottobre 1986 od entro dodici mesi da tale data:
proroga da sei a dodici mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 5 giugno 1987.

17) Crisi occupazionale area comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione finanziato dal commissario straordinario di Governo di Napoli con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII, resisi disponibili dal 28 aprile 1986 od entro dodici mesi da tale data:
proroga da dodici a diciotto mesi;
delibera CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto 6 marzo 1987.

18) Crisi occupazionale area Acerra (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° marzo 1978 od entro tre mesi dalla predetta data:
proroga da centoundici a centodiciassette mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 29 aprile 1978.

19) Crisi occupazionale area comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione del 3° centro polifunzionale rione Traiano-Soccavo (Napoli) finanziato dal comune di Napoli, resisi disponibili dal 23 luglio 1986 od entro dodici mesi da tale data:
proroga da sei a dodici mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 5 giugno 1978.

20) Crisi occupazionale area comuni della provincia di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dei 7.707 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII, resisi disponibili dal 15 gennaio 1986 od entro dodici mesi da tale data:
proroga da diciotto mesi al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 14 ottobre 1987;
primo decreto 6 novembre 1986.

21) Crisi occupazionale area comune di Acerra (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 3 maggio 1982 od entro tre mesi dalla predetta data:
proroga da sessantatre mesi al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 12 agosto 1982.

22) Crisi occupazionale area comune di Acerra (Napoli). — Lavoratori dipendenti da aziende operanti nella predetta area per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° aprile 1979 od entro tre mesi dalla predetta data:
proroga da novantanove a centocinque mesi;
delibera CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto 26 giugno 1979.

23) Crisi occupazionale area industriale di Acerra (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 1° giugno 1978 od entro tre mesi dalla predetta data:
proroga da centoundici mesi al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 22 settembre 1978.

24) Crisi occupazionale area comune di Napoli-Capodichino. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate per il completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino, sospesi dal 18 maggio 1981 od entro tre mesi dalla predetta data:
proroga da settantacinque mesi al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 11 aprile 1986.

25) Area comune di Villa Literno e Castelvolturno (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni di Villa Literno, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 7 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:
proroga da trenta a trentatre mesi;
delibera CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto 8 agosto 1985.

26) Crisi occupazionale area comuni di Fisciano, Baronissi e Mercato S. Severino in provincia di Salerno. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della Seconda Università di Salerno, resisi disponibili dal 25 agosto 1986 od entro dodici mesi da tale data:
proroga da dodici mesi al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto 30 dicembre 1986.

27) Crisi occupazionale area comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nell'opera pubblica progetto PS3/145C, ristrutturazione dei canali Sbauzone ed Arenaccia nell'area portuale di Napoli, lavoratori resisi disponibili dal 28 gennaio 1986 od entro dodici mesi da tale data:
proroga da diciotto mesi al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI 16 luglio 1986;
primo decreto 31 luglio 1986.

28) Crisi occupazionale area comune di Pisticci (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione delle opere di irrigazione della zona di Metaponto di cui al progetto speciale 23/558, resisi disponibili dal 1° novembre 1985 od entro sei mesi dalla predetta data:
proroga da diciotto a ventiquattro mesi;
delibera CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto 6 marzo 1987.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 agosto 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna società limitatamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio mense:

1) *S.p.a. Cusina sud*, con sede legale in Napoli ed unità mensa presso Mec-Fond, stabilimento di Napoli:
periodo: dall'8 aprile 1987 all'11 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1984: dal 12 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin alimentari*, con sede legale in Milano ed unità mensa presso Fincantieri, stabilimento di Ancona:
periodo: dal 4 agosto 1986 al 1° febbraio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 1° febbraio 1986;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Chef Italia sud*, con sede legale in Roma ed unità mensa presso Igi & Igi, stabilimento di Corciano (Perugia):
periodo: dal 27 gennaio 1986 al 6 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dall'8 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. S.I.P.P.A.*, con sede legale in Cinisello Balsamo (Milano) ed unità mensa presso Deltasider, stabilimento di Torino:
periodo: dal 26 gennaio 1987 al 26 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 24 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. O.M.A.R.A.*, con sede legale in Roma ed unità mensa presso Nuova Autovox, stabilimento di Roma:
periodo: dal 22 settembre 1986 al 22 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 25 marzo 1986;
pagamento diretto: no.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

87A9623

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno nell'Expo Detergo '87

Con decreto ministeriale 4 novembre 1987 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'Expo Detergo '87, che avrà luogo a Milano dal 6 novembre al 10 novembre 1987.

87A9870

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Diario delle prove psico-attitudinali del concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di commesso parlamentare (addetto ai servizi automobilistici) nel ruolo del personale della carriera ausiliaria.

Le prove psico-attitudinali del concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di commesso parlamentare (addetto ai servizi automobilistici) nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Senato della Repubblica, indetto con decreto del Presidente del Senato n. 6252 del 12 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 agosto 1987, avranno luogo presso il servizio sanitario dell'Ente ferrovie dello Stato (via Nomentana, 4, Roma).

I candidati dovranno presentarsi nella sede sopra indicata, muniti del documento legale d'identità indicato nella domanda, nei giorni e nelle ore appresso specificati:

30 novembre 1987:
ore 7,30 da Abbafati Giorgio ad Antonazzo Donato;
ore 9,30 da Antonelli Francesco a Bastianini Ezio;
ore 11,00 da Battarelli Andrea a Berro Stefano;

1° dicembre 1987:
ore 7,30 da Berruto Carmine a Briscese Luigi;
ore 9,30 da Brizi Angelo a Carcereri Sandro;
ore 11,00 da Cardarelli Roberto a Cascini Michelangelo;

2 dicembre 1987:
ore 7,30 da Cascio Saverio a Cianchi Luciano;
ore 9,30 da Cianferoni Fabio a Contini Riccardo;
ore 11,00 da Contu Gian Martino a Cozzolino Vincenzo;

3 dicembre 1987:
ore 7,30 da Cramarossa Raffaele a De Iuliis Emidio;
ore 9,30 da De Luca Genesio a Di Giorgio Gianmatteo;
ore 11,00 da Di Giovanna Agostino a Enei Bruno;

4 dicembre 1987:
ore 7,30 da Erba Giuseppe a Francioso Maurizio Nello;
ore 9,30 da Franco Vittorio a Giovannini Fausto;
ore 11,00 da Giovenchi Stefano a Iacometti Armando;

5 dicembre 1987:
ore 7,30 da Iadicicco Salvatore a Lori Emidio;
ore 9,30 da Lorusso Carlo a Marino Luigi;
ore 11,00 da Marinucci Emidio a Menna Claudio;

7 dicembre 1987:
ore 7,30 da Mennella Enrico a Mulas Ubaldo;
ore 9,30 da Murgida Lucio Paolo a Paciullo Salvatore;
ore 11,00 da Padovani Antonio a Pastore Luigi;

9 dicembre 1987:
ore 7,30 da Patacca Luigi a Pisa Mario;
ore 9,30 da Pisaneschi Stefano a Puzo Maurizio;
ore 11,00 da Quadrozzi Paolo a Rosi Adolfo;

10 dicembre 1987:
ore 7,30 da Rosini Giovanni a Sanna Sergio;
ore 9,30 da Sansone Alfonso a Simeoni Egidio;
ore 11,00 da Sinibaldi Alfredo a Sutera Francesco;

11 dicembre 1987:
ore 7,30 da Tabussi Enrico a Truono Pietro;
ore 9,30 da Trusso Sebastiano a Zuccari Vincenzo.

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

87A9801

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissioni giudicatrici di concorsi a posti di professore universitario di ruolo di prima fascia

Con decreti ministeriali in data 28 agosto 1987, registrati alla Corte dei conti il 15 ottobre 1987, registro n. 1 Istruzione, fogli dal n. 113 al n. 118, sono state costituite le seguenti commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, di cui ai decreti ministeriali 24 maggio e 18 luglio 1984 (pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 3 agosto 1984) e 18 ottobre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1984) e avviso di rettifica al suddetto decreto ministeriale 18 ottobre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 26 novembre 1984):

Gruppo n. 106

Prima disciplina: STORIA AMERICANA

Grendi Edoardo, Università di Genova;
Luraghi Raimondo, Università di Genova;
Martellone Anna Maria, Università di Firenze;
Prosperi Adriano, Università di Bologna;
Spini Giorgio, Università di Firenze.

Gruppo n. 118

Prima disciplina: FILOLOGIA FINNO-UGRICA

Bereczki Gabor, Università di Udine;
Berrettoni Pierangiolo, Università di Perugia;
Dezso Zaszlo, Università di Padova;
Mioni Alberto, Università di Padova;
Uotila Arcelli Eeva Elina, Istituto orientale di Napoli.

Gruppo n. 125

Prima disciplina: LINGUA E LETTERATURA SOMALA

Fusella Luigi, Istituto orientale di Napoli;
Puglielli Annarita, Università «La Sapienza» di Roma;
Ricci Lanfranco, Istituto orientale di Napoli;
Salvadorini Vittorio Antonio, Università di Pisa;
Triulzi Alessandro, Istituto orientale di Napoli.

Gruppo n. 172

Prima disciplina: LINGUA CECA

Ambrogio Ignazio, Università «La Sapienza» di Roma;
Bazzarelli Eridano, Università di Milano;
Costantini Lionello, Università «La Sapienza» di Roma;
Fermeglia Giuseppe, Università di Milano;
Marzaduri Marzio, Università di Trento.

Gruppo n. 173

Prima disciplina: LINGUA E LETTERATURA POLACCA

Faccani Remo, Università di Udine;
Graciotti Sante, Università «La Sapienza» di Roma;
Malcovati Fausto, Università di Bari;
Vallini Cristina, Istituto orientale di Napoli;
Vitale Serena, Istituto orientale di Napoli.

Gruppo n. 261-bis

Prima disciplina: NEFROLOGIA SPERIMENTALE

Amerio Alberto, Università di Bari;
Maiorca Rosario, Università di Brescia;
Maschio Giuseppe, Università di Verona;
Puca Giovanni Alfredo, Università di Napoli;
Tizianello Alberto, Università di Genova.

Avviso

Tutti coloro che entro i termini previsti dal bando abbiano fatto pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare domanda di partecipazione ai sopra indicati concorsi a posti di professore universitario di ruolo, prima fascia ed abbiano fatto pervenire, altresì, entro i termini, una serie delle proprie pubblicazioni, sono invitati ad inviare a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (uguale a quella già inoltrata al Ministero) corredata di un elenco delle stesse e di un *curriculum* della propria attività didattica e scientifica nei tempi previsti dagli articoli 4 e 6 del decreto ministeriale 24 maggio 1984.

87A9800

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso, per esami, a due posti di segretario nel ruolo della ex carriera di concetto dei segretari amministrativi

IL MINISTRO DELLA SANITA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme d'esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'art. 24-*bis*;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986, concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 7 e 25 marzo 1986;

Vista la deliberazione n. 11, allegata al verbale n. 94 del 22 aprile 1986 del comitato amministrativo del predetto Istituto;

Vista la deliberazione n. 3/b, allegata al verbale n. 102, del 5 maggio 1987, con la quale il comitato amministrativo suddetto ha espresso parere favorevole all'espletamento di un pubblico concorso, per esami, a due posti di segretario in prova nel ruolo della ex carriera di concetto dei segretari amministrativi dell'Istituto di cui trattasi, pronunciandosi, altresì, sulle relative modalità di svolgimento;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto medesimo che si è pronunciato nella seduta del 9 giugno 1987;

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Accertato che nel ruolo di cui trattasi, tenuto anche conto dei posti messi a concorso col presente bando, non si sono verificate le condizioni per riservare posti ex art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per l'anno 1987;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per esami, a due posti di segretario in prova nel ruolo della ex carriera di concetto dei segretari amministrativi dell'Istituto superiore di sanità.

I suddetti posti sono messi a concorso per i servizi amministrativi e del personale e per la biblioteca.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità).

C) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

D) Età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentacinque, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla Divisione IV - Concorsi dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore dieci alle ore dodici dei giorni non festivi, escluso il sabato.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di trentacinque anni, i titoli che danno diritto alla elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso, indicandone la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo stesso è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi, la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella domanda predetta, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte ed un colloquio.

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prove scritte:

prima prova: nozioni di diritto pubblico;
seconda prova (a contenuto teorico-pratico): nozioni di contabilità di Stato.

Colloquio:

le materie delle prove scritte;
nozioni di informatica;
ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, alla legge 7 agosto 1973, n. 519, nonché le norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 9, primo comma, lettera *b*), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 15 dicembre 1987 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte di cui al precedente art. 4.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 6.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte, nel luogo, nei giorni e nelle ore indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1987.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno 21/30.

Ai candidati ammessi al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso, con l'indicazione della sede, del giorno, dell'ora in cui il medesimo avrà luogo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno 21/30.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nel colloquio.

In base alla votazione complessiva riportata da ciascun candidato la commissione formerà la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 7.

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza nella nomina dovranno consegnare o far pervenire all'Ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto detto colloquio, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso dei seguenti titoli:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto, oppure copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce di invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) profugo: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, e successive modificazioni;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura e il grado della mutilazione o invalidità, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

6) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparati: certificato rilasciato dalla competente prefettura, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il caduto medesimo. Coloro che sono equiparati agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14);

8) orfano di caduto sul lavoro ed equiparato: certificato dell'I.N.A.I.L. ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi indicati al punto 5);

9) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto oppure copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

10) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documentazione come al punto 9);

11) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

12) i candidati dipendenti statali che hanno frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente amministrazione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: stessi documenti di cui al n. 2) unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il mutilato o l'invalido;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata del genitore che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità o mod. 69-*ter*, a nome del genitore unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il mutilato o l'invalido;

15) figlio di mutilato od invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti che il candidato è figlio di mutilato o invalido del lavoro;

16) madre, vedova e sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2) rilasciato a nome del marito, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare lo stato di coniugio;

17) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

18) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

19) ex combattente o assimilato:

a) per gli ex combattenti, partigiani combattenti o sminatori: stato di servizio ovvero foglio matricolare rilasciato dal Ministero della difesa;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessto ha la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

20) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto superiore di sanità: copia dello stato di servizio di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato il colloquio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;

21) coniugato o vedovo, con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) mutilato o invalido civile: certificato della commissione sanitaria regionale o della commissione sanitaria provinciale attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

23) sordomuti: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dall'ente per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

24) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, di cui alla legge 31 maggio 1975, n. 191: stato matricolare aggiornato;

25) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: copia dello stato di servizio in data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato il colloquio, con la eventuale indicazione dei giudizi riportati.

I candidati beneficiari delle norme sulla riserva dei posti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, nonché i beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, concernente i cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche, dovranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri, la sottoindicata documentazione:

a) certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 19 della citata legge n. 482 del 1968;

b) stato di disoccupazione rilasciato dall'ufficio di collocamento del comune di residenza.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 7, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo.

La graduatoria di merito e quelle dei vincitori e degli idonei del concorso saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria saranno nominati segretario in prova nel ruolo della ex carriera di concetto dei segretari amministrativi dell'Istituto superiore di sanità e verranno invitati ad assumere servizio. La nomina sarà immediatamente esecutiva salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che non assume servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 10.

I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine di un mese, che decorre dalla data di assunzione in servizio, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita. Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età o dell'esenzione dal rispetto del limite stesso dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il diritto al beneficio, ove non abbia già prodotto detta documentazione ai fini della precedenza o della preferenza ai termini del precedente art. 7.

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero da un medico legale dell'unità sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica al servizio all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per la quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia già presentata ai fini indicati nell'art. 7 del presente bando) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il personale statale di ruolo potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato matricolare.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua qualità di militare e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

Tale certificato dovrà contenere, altresì, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato matricolare o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Nel caso che la documentazione risulti incompleta o affetta da vizio sanabile l'interessato sarà invitato, a pena di decadenza, a regolarizzare la documentazione medesima entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di ricezione del relativo invito.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso, nominati segretario in prova, sarà corrisposto il trattamento economico del livello retributivo corrispondente alla sesta qualifica funzionale e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti saranno comunque compensate in misura pari al trattamento economico stabilito per i segretari amministrativi.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 luglio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1987
Registro n. 9 Sanità, foglio n. 273

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi, possibilmente dattiloscritta
su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente in ....
(provincia di ....) c.a.p. ....
via .... n. ....,
chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, per esami, a due posti di segretario in prova nel ruolo della ex carriera di concetto dei segretari amministrativi dell'Istituto superiore di sanità.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perché (*a*) ....

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*b*) ....;

3) non ha riportato condanne penali (*c*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio ...., conseguito in data .... presso ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: ....;

6) non ha mai prestato (oppure ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*d*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta):

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni: città ...., c.a.p. .... via ...., n. ...., numero telefonico ....

Data, ...

Firma (*e*) ....

(*a*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*b*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*c*) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(*d*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*e*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti Statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

87A9589

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Concorso ad un posto di ricercatore universitario

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 13 agosto 1984, n. 478;

Vista l'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione n. 60 del 20 febbraio 1982;

Vista la nota ministeriale n. 6474 dell'11 ottobre 1986, con la quale viene assegnato un posto di ricercatore universitario, da coprire con concorso libero, alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - istituto di scienze della terra, di questo Ateneo, per le esigenze della cattedra di paleontologia;

Vista la nota ministeriale n. 7373 del 24 novembre 1986, con la quale si precisa che il predetto posto dovrà essere utilizzato al fine di assicurare la partecipazione universitaria al programma nazionale di ricerca sull'Antartide, emanato dal Ministero per il coordinamento per la ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la nota n. 7265 del 2 marzo 1987, con la quale il Ministero della pubblica istruzione autorizza questo Ateneo a bandire il concorso predetto;

Decreta:

Art. 1.

Norme generali

È bandito presso l'Università degli studi di Catania un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario, per il gruppo di discipline n. 77 (prima disciplina: biostratigrafia e paleoecologia - sottosettore: paleontologia) per le esigenze della cattedra di paleontologia, da utilizzare al fine di assicurare la partecipazione universitaria al programma nazionale di ricerca sull'Antartide.

Le materie afferenti al gruppo ed il programma del concorso sono riportati nell'allegato *A*, che fa parte integrante del presente bando.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

a) il possesso di un diploma di laurea conseguito presso una università italiana o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Domande di ammissione e titoli - Modalità per la presentazione

Coloro che intendono partecipare al concorso predetto sono tenuti a farne domanda in carta legale (secondo lo schema di cui all'allegato *B)* al rettore dell'Università degli studi di Catania (ufficio del personale) entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'interessato dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione dal concorso:

1) di essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) di essere iscritto nelle liste elettorali indicando il relativo comune;

3) di non aver riportato condanne penali;

4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;

5) il diploma di laurea posseduto, indicandone la data del conseguimento e l'università che lo ha rilasciato.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata al suddetto ufficio del personale.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o, eventualmente, dal funzionario responsabile ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli didattici e scientifici dovranno, inoltre, allegare alla domanda:

1) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;

2) documenti e titoli (ivi comprese le pubblicazioni), in unica copia, che si ritengano utili ai fini del concorso;

3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;

4) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

I documenti ed i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati all'Università.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica e consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del rettore.

Art. 5.

Prove di esame

Il concorso è per titoli ed esami.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

Gli esami consistono in due prove scritte ed una orale, in un giudizio su eventuali titoli scientifici e nella valutazione di quelli didattici. Una delle prove scritte può essere sostituita da una prova pratica.

La prova orale sarà articolata in una prima parte relativa alla discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli, ed in una seconda parte atta a verificare la conoscenza di una lingua straniera su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento.

I titoli didattici sono valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Sono valutati tutti i titoli scientifici presentati, con particolare riferimento a quelli afferenti alle discipline del raggruppamento. Le prove predette sono intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti con riferimento alle discipline del raggruppamento.

Il programma relativo al concorso e la ripartizione del punteggio assegnato ad ogni singola prova sono indicati nell'allegato *A*. In calce allo stesso allegato sono indicate le modalità dello svolgimento delle prove di esame.

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta un voto non inferiore ai sei decimi rapportato al punteggio assegnato a ciascuna delle due prove scritte con una media non inferiore ai sette decimi del medesimo punteggio.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non riporterà un voto di almeno sei decimi rapportato al punteggio assegnato alla prova orale medesima.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nelle prove scritte e il punteggio ottenuto nel colloquio.

Il diario delle prove scritte, con l'indicazione del luogo, del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime si svolgeranno, sarà notificato agli interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Del diario delle prove è dato avviso nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale*.

La convocazione per la prova orale avverrà ugualmente a mezzo raccomandata non meno di venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa.

Per lo svolgimento delle prove scritte è concesso ai candidati un tempo massimo di otto ore.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso; il rettore può disporre, in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

E nominata con decreto del rettore una commissione esaminatrice composta di tre membri, di cui un professore ordinario designato dal consiglio di facoltà tra i titolari delle discipline afferenti al gruppo disciplinare, uno ordinario ed uno associato, estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline designate dal Consiglio universitario nazionale.

In caso di rinuncia per motivati impedimenti dei docenti sorteggiati, il Consiglio universitario nazionale procede alla sostituzione mediante sorteggio tra i restanti designati.

Art. 7.

Formulazione della graduatoria

Al termine delle prove di esame la commissione compila una circostanziata relazione e formula una graduatoria sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale, e del punteggio assegnato per i titoli, e designa il vincitore, nell'ordine della graduatoria.

Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Il vincitore è nominato, con decreto del rettore, per la facoltà e per il gruppo di discipline messo a concorso.

Art. 8.

Documenti di rito

Il concorrente dichiarato vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire all'Università entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) originale del diploma di laurea o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dall'università in sostituzione del diploma;

2) estratto atto di nascita;

3) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

5) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non e incorso in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

7) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o del certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato e rivedibile;

8) dichiarazione attestante che il candidato non ricopre altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati, e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311).

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono essere inoltre di data non anteriore a tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Art. 9.

Nomina del vincitore

Il vincitore del concorso consegue la nomina a ricercatore. Ad esso spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Dopo tre anni dall'immissione in ruolo egli sarà sottoposto ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti, designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.

La commissione valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione del consiglio di facoltà e dell'istituto o del dipartimento, ove costituito, cui il ricercatore è assegnato.

A seguito del giudizio favorevole il ricercatore sarà immesso nella fascia dei ricercatori confermati; ad esso spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 571/84.

Nel caso l'attività del ricercatore sia valutata sfavorevolmente, il medesimo può essere nuovamente sottoposto a giudizio dopo un biennio.

Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

In caso di rinuncia o decadenza del vincitore, l'amministrazione ha facoltà di procedere a successive nomine, secondo l'ordine della graduatoria di merito, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, modicato dalla legge n. 305/1975.

Il presente decreto sarà inviato alla sezione di controllo della Corte dei conti per la regione Sicilia, per la registrazione.

Catania, addì 20 marzo 1987

Il rettore: RODOLICO

Registrato alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia, addì 8 giugno 1987
Registro n. 65 Università, foglio n. 293

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

Prima prova scritta:

La commissione propone tre temi (o elaborati scritti) avendo cura di privilegiare gli aspetti generali della disciplina. Viene quindi sorteggiato un tema (o un elaborato scritto), che verrà svolto dai candidati.

Seconda prova:

La commissione propone una prova (tema o esercitazione di laboratorio), che verrà svolta dai candidati.

Prova orale:

Prima parte: discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli.

Seconda parte: prova di conoscenza di una lingua straniera, su argomenti riguardanti le materie del raggruppamento.

Titoli didattici:

Valutati sulla base della documentazione presentata dall'interessato e certificata dai competenti organi accademici.

Gruppo n. 77

Biostratigrafia e paleoecologia;
Paleoecologia;
Paleobiogeografia con elementi di paleoecologia;
Paleontologia stratigrafica;
Paleontologia;
Micropaleontologia;
Paleontologia dei vertebrati;
Paleontologia vegetale;
Geologia e paleontologia del quaternario;
Geologia;
Geologia storica;
Geologia stratigrafica;
Geologia strutturale;
Geologia regionale;
Geologia dell'Appennino;

Geologia del quaternario;
Esercitazioni di geologia;
Paleoclimatologia;
Paleogeografia;
Sedimentologia;
Stratigrafia;
Rilevamento geologico;
Rilevamento geologico con elementi di aerofotogeologia;
* Litologia e geologia;
Geodinamica;
Tettonica;
Geologia del cristallino;
Geologia meso e microstrutturale;
Petrotettonica;
Geomorfologia;
Geomorfologia applicata;
Fotogeologia;
Interpretazione aerofotogeologica;
Geografia (facoltà scienze);
* Geografia applicata;
* Geografia fisica;
Speleologia;
Geologia marina;
Geologia marina applicata;
Geologia sottomarina;
Esplorazione geologica del sottosuolo;
Geologia ambientale;
* Geologia applicata;
Rilevamento geologico tecnico;
Geologia dei combustibili fossili;
Geologia degli idrocarburi;
Geologia del sottosuolo;
Geologia tecnica;
* Geotecnica;
Geotecnica marina;
Geoidrologia;
* Idrogeologia;
Geotermia;
Pedologia;
Geopedologia.

Sottosettore: 1) Paleontologia:

Prima prova scritta - caratteristiche:

elaborazione di una relazione sui temi di carattere generale e di ampio respiro del sottosettore indicato. punti 20/100

Seconda prova: caratteristiche:

lettura e interpretazione di carte topografiche e geologiche e riconoscimento macroscopico di rocce e fossili . . . . » 20/100

Prova orale - caratteristiche:

a) discussione della prova scritta e degli eventuali titoli; *b)* prova di conoscenza della lingua inglese ed eventualmente di un'altra scelta dal candidato . . . . » 20/100

Titoli scientifici . . . » 30/100

Titoli didattici. . . . . » 10/100

ALLEGATO *B*

Modello di domanda
(in carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - CATANIA

Il sottoscritto.. nato a ....
il .... residente in..
(Provincia di ....) via ....
n........., chiede, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di essere ammesso a sostenere per il gruppo di discipline n. 77, sottosettore paleontologia, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, il concorso ad un posto di ruolo dei ricercatori universitari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano (1);

b) di non aver riportato condanne penali (2);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (3);

d) di trovarsi nella seguente condizione nei riguardi degli obblighi militari...;

e) di aver conseguito il diploma di laurea in ....
il .... presso l'Università di ....;

f) di eleggere domicilio agli effetti del giudizio di idoneità in ....via .... n...........; riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel bando.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

1) documenti e titoli in unica copia, che ritiene utili ai fini del giudizio;
2) *curriculum* in duplice copia della propria attività scientifica e didattica;
3) elenco in duplice copia delle pubblicazioni allegate alla domanda ai fini del giudizio;
4) certificato in carta legale delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

Il sottoscritto intende sostenere la seconda parte della prova orale in lingua ....

Data, ...

Firma (4) ....

---

(1) Ovvero di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica.
(2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.
(3) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.
(4) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 3, quinto comma, del bando.

87A9670

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 34

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 34, a:

un posto di farmacista coadiutore;
un posto di assistente medico per l'organizzazione dei servizi sanitari di base - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica per i servizi ai tossicodipendenti;
un posto di assistente medico per il servizio di medicina legale - area funzionale di medicina;
un posto di operatore professionale collaboratore di prima categoria - educatore professionale per i servizi ai tossicodipendenti;
un posto di analista collaboratore;
un posto di ingegnere coordinatore (specialità ingegneria civile).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 40 del 7 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Orbassano (Torino).

87A9717

Selezione pubblica, per chiamata diretta, a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 34

Selezione pubblica, per chiamata diretta, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 34, a:

quattro posti di coadiutore amministrativo - applicato;
tre posti di operatore tecnico, di cui uno muratore, uno meccanico e uno idraulico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 40 del 7 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Orbassano (Torino).

87A9716

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 61

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 61, a:

un posto di coadiutore sanitario del servizio di igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
due posti di assistente medico del servizio di igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
due posti di assistente medico di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri;
un posto di operatore professionale coordinatore - capo tecnico laboratorio analisi;
un posto di operatore professionale collaboratore - terapista della riabilitazione;
un posto di operatore tecnico coordinatore - settore cucina e mensa;
un posto di operatore tecnico - settore elettrico-elettronico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 39 del 30 settembre 1987 e n. 43 del 28 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Savigliano (Cuneo).

87A9841

REGIONE LOMBARDIA

Concorso riservato a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

È indetto concorso interno riservato a norma dell'art. 2 della legge regionale n. 74 del 7 giugno 1985, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale;
un posto di aiuto di chirurgia generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 43 del 28 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'U.S.L. presso l'ospedale di Luino (Varese).

87A9728

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 9, a:

un posto di operatore professionale collaboratore - ostetrica;
un posto di operatore professionale collaboratore - terapista della riabilitazione;
un posto di assistente medico di ortopedia e traumatologia - area funzionale di chirurgia;
un posto di coadiutore sanitario di igiene epidemiologica e sanità pubblica;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria, per il C.P.S.;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 41 del 14 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Saronno (Varese).

87A9762

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 56

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 56, a:

un posto di assistente medico di radiologia diagnostica per il servizio ospedaliero di radiologia, a tempo pieno;
un posto di operatore professionale collaboratore - vigilatrice d'infanzia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 41 del 14 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Lodi (Milano).

87A9723

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 68

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 68, a:

un posto di direttore sanitario di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;
due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia - area funzionale di chirurgia;
un posto di assistente sociale collaboratore;
due posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 42 del 21 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di segreteria dell'U.S.L. in Rho (Milano).

87A9719

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di assistente medico del servizio di psichiatria presso l'unità sanitaria locale n. 1.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico del servizio di psichiatria, presso l'unità sanitaria locale n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 60 del 16 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Pieve di Cadore (Belluno).

87A9724

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale - diabetologia, per il centro antidiabetico, presso l'unità sanitaria locale n. 3.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale - diabetologia, per il centro antidiabetico, a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 60 del 16 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Belluno.

87A9725

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a:

quattro posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala;
un posto di assistente medico di medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 60 del 16 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per gli affari del personale e O.G. - sezione concorsi dell'U.S.L. in Venezia.

87A9821

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 31

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 31, a:

un posto di ingegnere collaboratore per l'ufficio tecnico;
un posto di assistente tecnico - geometra per l'ufficio tecnico;
un posto di collaboratore amministrativo per l'ufficio legale;
un posto di collaboratore amministrativo;
un posto di primario di emodialisi;
un posto di biologo coadiutore;
due posti di assistente medico per il settore igiene pubblica - servizio di medicina del lavoro;
due posti di assistente medico di lungodegenza;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di lungodegenza;
un posto di coadiutore sanitario medicina del lavoro;
un posto di coadiutore sanitario igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
un posto di operatore professionale coordinatore - assistente sanitaria visitatrice;
un posto di operatore professionale collaboratore - assistente sanitaria visitatrice.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 62 del 23 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di segreteria dell'U.S.L. in Adria (Rovigo).

87A9824

REGIONE LIGURIA

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di neurofisiopatologia, presso l'unità sanitaria locale n. 3.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di neurofisiopatologia, presso l'unità sanitaria locale n. 3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 43 del 28 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Imperia.

87A9730

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di farmacista coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 20

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 20.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 119 del 21 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio affari generali dell'U.S.L. in Casalecchio di Reno (Bologna).

87A9720

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 29

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 29, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di neuropsichiatria infantile;
un posto di assistente medico di psichiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 119 del 21 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

87A9718

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 33

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 33, a:

Ruolo sanitario:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria - area funzionale di medicina, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di assistente medico di ortopedia e traumatologia - area funzionale di chirurgia, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - assistente sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 119 del 21 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Codigoro (Ferrara).

87A9721

REGIONE TOSCANA

Concorso ad un posto di assistente medico di igiene delle strutture sanitarie presso l'unità sanitaria locale n. 8

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di igiene delle strutture sanitarie presso l'unità sanitaria locale n. 8.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 52 del 21 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa amministrazione del personale dell'U.S.L. in Pistoia.

87A9729

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 15

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 15, a:

un posto di chimico collaboratore;
un posto di assistente medico di ortopedia - area funzionale di chirurgia, con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 45 del 9 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l'unità operativa personale dell'U.S.L. in Volterra (Pisa).

87A9775

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale presso l'unità sanitaria locale n. 18

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale presso l'unità sanitaria locale n. 18.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 53 del 28 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Empoli (Firenze).

87A9727

REGIONE CAMPANIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12, a:

un posto di assistente di cardiologia;
un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di ispettore sanitario;
cinque posti di capo sala;
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente della sezione di ortopedia e traumatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 53 del 28 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Piedimonte Matese (Caserta).

87A9722

REGIONE BASILICATA

Concorso ad un posto di dirigente sanitario - responsabile del servizio assistenza ospedaliera, presso l'unità sanitaria locale n. 4.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente sanitario - responsabile del servizio assistenza ospedaliera, presso l'unità sanitaria locale n. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 47 del 16 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Lagonegro (Potenza).

87A9726

REGIONE SICILIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 28.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 28, a:

un posto di assistente medico per il servizio per la tutela sanitaria materno-infantile e dell'età evolutiva;
due posti di assistente medico (ex condotto del comune di Francoforte e del comune di Carlentini);
quattro posti di assistente medico per il servizio di medicina di base e di secondo livello.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di riapertura del termine è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione del 17 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Lentini (Siracusa).

87A9777

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 11, a:

un posto di farmacista dirigente presso lo stabilimento ospedaliero di Pordenone;
due posti di fisico collaboratore presso il servizio di fisica sanitaria dello stabilimento ospedaliero di Pordenone;
due posti di veterinario collaboratore - area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 123 del 15 ottobre 1987.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al settore del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Pordenone.

87A9823

REGIONE LAZIO

Concorso ad un posto di farmacista dirigente presso l'unità sanitaria locale FR/9

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista dirigente presso l'unità sanitaria locale FR/9.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 31 del 10 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Pontecorvo (Frosinone).

87A9693

REGIONE ABRUZZO

Concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia, presso l'unità sanitaria locale n. 12

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia, presso l'unità sanitaria locale n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 25 del 1° settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Popoli (Pescara).

87A9776

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 257 del 3 novembre 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

Banco di Sicilia: Selezione per l'assunzione di quarantacinque impiegati di seconda classe.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 luglio 1987 concernente: «Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Bologna». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 13 agosto 1987).

Nell'estratto citato in epigrafe, alla pag. 10, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Provincia di Bologna: cooperative *facchini e portabagagli*: 46ª classe iniziale di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 1.254.000 mensili», leggasi: «Provincia di Bologna: cooperative *facchini portabagagli*: 46ª classe iniziale di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 1.254.000 mensili».

87A9789

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 1986, concernente l'estinzione di trecentonove enti ecclesiastici della diocesi di Cremona. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 210 del 10 settembre 1986).

Nel decreto citato in epigrafe, sono apportate le seguenti correzioni in corrispondenza delle sottoindicate pagine della soprariportata *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 8, all'art. 2, n. 27, terza riga, dove è scritto: «S. *Maria* in Mozzanica», leggasi: «S. *Marta* in Mozzanica»;

alla pag. 9, all'art. 2, n. 42, terza riga, dove è scritto: «S. Pietro Apostolo in *Mendicante* - o beneficio parrocchiale di S. Pietro in *Mendicante* - o beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo in S. Pietro in *Mendicante*), con sede in 26030 S. Pietro in *Mendicante*, via S. Pietro in *Mendicante*, 1.», leggasi: «S. Pietro Apostolo in *Mendicate*, - o beneficio parrocchiale di S. Pietro in *Mendicate* - o beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo in S. Pietro in *Mendicate*), con sede in 26030 S. Pietro in *Mendicate*, via S. Pietro in *Mendicate*, 1.»;

alla pag. 10, all'art. 2, n. 69, prima riga, dove è scritto: «beneficio vicariale di S. *Andra*», leggasi: «beneficio vicariale di S. *Andrea*»;

alla pag. 11, all'art. 2, n. 92, seconda riga, dove è scritto: «Filippo e Giacomo *Aspostoli*», leggasi: «Filippo e Giacomo *Apostoli*»;

alla pag. 13, all'art. 2, n. 154, seconda riga, dove è scritto: «Nazario e *Calso*», leggasi: «Nazario e *Celso*»;

alla pag. 13, all'art. 2, n. 172, quinta riga, dove è scritto: «S. Nicolò *Vecovo*», leggasi: «S. Nicolò *Vescovo*»;

alla pag. 16, all'art. 2, n. 235, quarta riga, dove è scritto: «via *Ciboli*, 1», leggasi: «via *Ciboldi*, 1».

87A9696

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno 29 agosto 1986, concernente l'estinzione di quattrocentoquarantasette enti ecclesiastici della diocesi di Torino. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 4 ottobre 1986).

Nel decreto citato in epigrafe, sono apportate le seguenti correzioni in corrispondenza delle sottoindicate pagine della soprariportata *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 43, all'art. 2, n. 3, dove è scritto: «Santi *Nicola* e Grato», leggasi: «Santi *Nicolao* e Grato»;

alla pag. 45, all'art. 2, n. 26, dove è scritto: «*beneficio* parrocchiale», leggasi: «*prebenda* parrocchiale»;

alla pag. 52, all'art. 2, n. 178, dove è scritto: «B. V. Maria *Consolarice*», leggasi: «B. V. Maria *Consolatrice*»;

alla pag. 52, all'art. 2, n. 193, dove è scritto: «Prebenda», leggasi: «Prebenda *parrocchiale*»;

alla pag. 53, all'art. 2, n. 195, dove è scritto: «Crotto *Ruschiasso*», leggasi: «Crotto *Rucchiasso*»;

alla pag. 54, all'art. 2, n. 216, dove è scritto: «S. Anna della Beata Vergine Maria», leggasi: «S. Anna *Madre* della Beata Vergine Maria»;

alla pag. 54, all'art. 2, n. 236, dove è scritto: «Beata Vergine della Divina Provvidenza», leggasi: «Beata *Maria* Vergine della Divina Provvidenza»;

alla pag. 55, all'art. 2, n. 252, dove è scritto: «*piassa* del Monastero», leggasi: «*piazza* del Monastero, *0*»;

alla pag. 59, all'art. 2, n. 350, dove è scritto: «beneficio parrocchiale di S. Pietro», leggasi: «beneficio parrocchiale *Chiesa* di S. Pietro».

87A9697

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno 28 agosto 1986, concernente l'estinzione di cinquecentosettantadue enti ecclesiastici della diocesi di Como. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 dell'8 ottobre 1986).

Nel decreto citato in epigrafe, sono apportate le seguenti correzioni in corrispondenza delle sottoindicate pagine della soprariportata *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 5, all'art. 2, n. 9, dove è scritto: «beneficio *parrocchiale*», leggasi: «beneficio *coadiutorale*»;

alla pag. 6, all'art. 2, n. 30, dove è scritto: «beneficio *parrocchiale*», leggasi: «beneficio *coadiutorale*»;

alla pag. 6, all'art. 2, n. 37, dove è scritto: «beneficio *parrocchiale*», leggasi: «beneficio *coadiutorale*»;

alla pag. 6, all'art. 2, n. 40, dove è scritto: «beneficio *parrocchiale*», leggasi: «beneficio *coadiutorale*»;

alla pag. 8, all'art. 2, n. 94, dove è scritto: «beneficio *parrocchiale*», leggasi: «beneficio *vicariale*»;

alla pag. 8, all'art. 2, n. 97, dove è scritto: «via Maurizio *Montoi*, 53», leggasi: «via Maurizio *Monti*, 53»;

alla pag. 10, all'art. 2, n. 168, dove è scritto: «via *della* Chiesa.», leggasi: «via *alla* Chiesa.»;

alla pag. 13, all'art. 2, n. 261, seconda riga, dove è scritto: «(noto anche come cappellania di», leggasi: «(noto anche come cappellania *coadiutorale* di»;

alla pag. 15, all'art. 2, n. 314, seconda riga, dove è scritto: «noto anche come coadiutorale», leggasi: «(noto anche come *cappellania* coadiutorale»;

alla pag. 15, all'art. 2, n. 327, seconda riga, dove è scritto: «, della Chiesa,», leggasi: «, *piazza* della Chiesa,»;

alla pag. 16, all'art. 2, n. 374, terza riga, è dove scritto: «, via *Roggiate*, 2.», leggasi: «, via *Roggiale*, 2.»;

alla pag. 18, all'art. 2, n. 444, seconda riga, dove è scritto: «(noto anche come beneficio *parrocchiale* o prebenda», leggasi: «(noto anche come beneficio o prebenda»;

alla pag. 19, all'art. 2, n. 479, terza riga, dove è scritto: «nella *parrocchia* di Teglio», leggasi: «nella *parrocchiale* di Teglio»;

alla pag. 20, all'art. 2, n. 503, dove è scritto: «beneficio *parrocchiale*», leggasi «beneficio *coadiutorale*»;

alla pag. 20, all'art. 2, n. 504, prima riga, dove è scritto: «beneficio *coadiutorale*», leggasi: «beneficio *parrocchiale*»;

alla pag. 20, all'art. 2, n. 511, seconda riga, dove è scritto: «prebenda parrocchiale di *Piattra*», leggasi: «prebenda parrocchiale di *Piatta*»;

alla pag. 22, all'art. 2, n. 550, terza riga, dove è scritto: «di Vararo proprietario», leggasi: «di Vararo *o beneficio parrocchiale di S. Benedetto in Vararo* proprietario»;

alla pag. 22, all'art. 2, n. 556, seconda riga, dove è scritto: «coadiutoria di S. Lorenzo in Cuvio», leggasi: «coadiutoria *di Cuvio o coadiutoria* di S. Lorenzo in Cuvio».

87A9698

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno 19 dicembre 1986, concernente il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a duecentosessantadue parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di duecentocinquantanove chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Lucca. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 1987).

Nel decreto citato in epigrafe, sono apportate le seguenti correzioni in corrispondenza delle sottoindicate pagine della sopràriportata *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 8, all'art. 1, n. 34, dove è scritto: «Borgo a *Mazzano*», leggasi: «Borgo a *Mozzano*»;

alla pag. 9, all'art. 1, n. 74, dove è scritto: «via Aldo Mei, 14», leggasi: «via *d.* Aldo Mei, 14»;

alla pag. 10, all'art. 1, n. 106, dove è scritto: «Santi Quirico e *Giulietta*», leggasi: «Santi Quirico e *Giulitta*»;

alla pag. 10, all'art. 1, n. 107, dove è scritto: «alla Chiesa, *n.* 115», leggasi: «alla Chiesa, 115»;

alla pag. 12, all'art. 1, n. 231, dove è scritto: «*Colognara* Val di Roggio», leggasi: «*Colognora* Val di Roggio»;

alla pag. 18, all'art. 3, n. 256, dove è scritto: «Chiesa parrocchiale di S. *Quirino*, sita in 51010 S. *Quirino* di Valleriana», leggasi: «Chiesa parrocchiale di S. *Quirico*, sita in 51010 S. *Quirico* di Valleriana»;

alla pag. 18, all'art. 3, n. 259, dove è scritto: «Chiesa parrocchiale dei Santi *Quirino* e Giulitta», leggasi: «Chiesa parrocchiale dei Santi *Quirico* e Giulitta»;

alla pag. 18, all'art. 4, n. 5, dove è scritto: «sita in 55060 S. *Quirino* di Moriano, per tutto quanto le concerne, la parrocchia dei Santi Quirico e Giulitta, sita in Lucca, S. *Quirino* di Moriano, 55060», leggasi: «sita in 55060 S. *Quirico* di Moriano, per tutto quanto le concerne, la parrocchia dei Santi Quirico e Giulitta, sita in Lucca, S. *Quirico*, di Moriano, 55060».

87A9695

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:

- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100872590) L. 700